MASSIME CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE 2016

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
27 gennaio 2016, n. 1
Pres. Marcello Marchetti; Rel. Antonio Repaci; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova.

Apertura del "Cassetto fiscale" del cliente in assenza di delega - Esposto - Apertura di un procedimento disciplinare - Errore materiale - Assenza del profilo soggettivo della colpa – Censura - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Accoglimento del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili", art. 52;
- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dell'11-12 novembre 2009, art. 18, co. 4;
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 3, 8, co. 7, e 11, co.1;
- Artt. 1176, c.2 e 2232 c.c.

Laddove l'uso dell'opera di sostituti e ausiliari si compia nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 2232 c.c. il professionista è oggettivamente responsabile dei danni subiti dal cliente per l'attività compiuta dal collaboratore, a prescindere dalla valutazione della sua colpa.

A norma dell'articolo 8, comma 7 del Codice deontologico, nell'esercizio della professione il professionista è tenuto a far sì che i propri dipendenti e collaboratori operino con la competenza e la diligenza richiesta dalla natura dell'attività da essi svolta.

La norma contiene una precisa disposizione relativa alla responsabilità disciplinare del professionista titolare dello studio per culpa in eligendo o in vigilando.

Ai fini dell'individuazione della diligenza del professionista, ferma restando la regola generale di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., non è ravvisabile il profilo soggettivo della colpa in capo al professionista allorché l'apertura del cassetto fiscale del medesimo derivi unicamente da un mero errore materiale, più volte riconosciuto dal professionista stesso.

Ciò in assenza di alcun nocumento all'esponente ed in difetto di un utilizzo del cassetto fiscale erroneamente aperto. Non sussiste, dunque, l'elemento soggettivo della colpa, in specie della culpa in vigilando*, necessario affinché si configuri un profilo di responsabilità disciplinare in capo al professionista.*

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
28 gennaio 2016, n. 2

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Antonio Repaci; c. Collegio n.1 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia.

Mancato assolvimento dell'obbligo formativo - Violazione di Norme Deontologiche - Apertura di un procedimento disciplinare – Potestà di autorganizzazione e di disciplina del Consiglio dell'Ordine locale nell'attività formativa - Recidiva specifica- Sospensione dall'esercizio della professione - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili", artt. 12, lett. r) e 52;
-Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dell'11-12 novembre 2009, art. 18, co. 4;
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, art. 8, co. 5;
- Regolamento per la Formazione Professionale Continua degli iscritti agli albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, art. 2, co.1, lett. a).

L'adempimento degli obblighi di formazione professionale continua di cui all'articolo 8, comma 5 Codice deontologico della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile integra un'attività obbligatoria come tale qualificata anche nel Regolamento per la formazione professionale continua dell'Ordine territoriale di appartenenza del ricorrente.

Ai fini dell'esenzione dall'obbligo di formazione professionale continua, l'iscritto deve, in ossequio alla normativa regolamentare predisposta dall'Ordine, formulare apposita richiesta formale alla segreteria dell'Ordine nel termine di dodici mesi dal verificarsi dell'evento e dalla data in cui ha inizio l'esenzione.

In conformità alla consolidata giurisprudenza, non può escludersi, in modo assoluto e in linea di principio, la rilevanza, in un nuovo procedimento disciplinare, di precedenti infrazioni già sanzionate disciplinarmente, come dimostra l'istituto della recidiva. Ciò in quanto, in sede di procedimento disciplinare, rileva la valutazione complessiva dell'osservanza delle regole deontologiche da parte dell'incolpato nel corso dell'attività professionale pregressa ai fatti oggetto di esposto e quindi contestati, sempre che la condotta reprensibile sia specificamente comprovata da precedenti procedimenti disciplinari conclusisi con l'adozione di sanzioni.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
28 gennaio 2016, n. 3
Pres. Marcello Marchetti; Rel. Attilio Liga; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Pendenza di procedimenti penali – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, concorso in associazione a delinquere, formazione fittizia del capitale, abusiva attività finanziaria - Apertura di un procedimento disciplinare - Sentenza di patteggiamento - Efficacia nel giudizio disciplinare - Sospensione dall'esercizio

della professione - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Inammissibilità del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili", artt. 50, co. 10, e 52;
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 6 e 11;
- D. Lgs.10 marzo 2000 n.74, art. 2;
-Art. 416-bis c.p.;
-Art. 2632 c.c.;
-Legge n. 385/1993 art. 132;
-Art. 444 c.p.p.

In conformità alla consolidata giurisprudenza, è inammissibile, per genericità dei motivi, l'atto di appello nel quale la parte non indichi con chiarezza le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della domanda, facendo esplicito riferimento al caso concreto ed indicando con precisione i punti della decisione oggetto di censura.

Quando i fatti posti a base della sentenza di patteggiamento rilevino in un diverso giudizio rientra nella discrezionalità del giudicante fare riferimento alla condanna patteggiata per ritenere accertati, in sede disciplinare, i fatti emersi nel corso del procedimento penale, che appaiano fondatamente ascrivibili al soggetto.

La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti equivale ad una vera e propria sentenza di condanna in quanto essa, pur non potendo propriamente considerarsi tale quoad substantiam, *lo è* quoad effectum*, a causa della rinuncia dell'imputato a contestare le proprie responsabilità e della contestuale deliberazione negativa del giudice quanto all'esclusione della sussistenza di cause di non punibilità o di non procedibilità o di estinzione del reato - per cui l'art. 445 codice di rito penale dispone che "salvo diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata ad una pronuncia di condanna". La sentenza ex art. 444 c.p.p. è equiparata ad una pronuncia di condanna, sicché ogni deroga al regime di tali sentenze deve risultare da una espressa disposizione legislativa.*

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
28 gennaio 2016, n. 4
Pres. Marcello Marchetti; Rel. Maurizio Giuseppe Grosso; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari.

Onere probatorio - Presentazione tardiva della dichiarazione dei redditi del cliente - Divieto di ritenzione di documentazione ricevuta dal cliente - Termine per la consegna della documentazione - Esposto - Apertura di un procedimento disciplinare - Censura - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Accoglimento del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili", art. 52;

- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 6, co. 3, 8, co. 8, 16, co. 3 e 21, co.5;
-Art. 2235 c.c.

Secondo le regole generali in materia di istruzione probatoria, incombe sulla parte l'onere di allegare e provare i fatti, specificando le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico sì che le altre parti hanno il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contestarle ovvero di ammetterle in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse. In conformità alla giurisprudenza, fermo restando che la contestazione deve riguardare i fatti del processo e non la determinazione delle loro dimensione giuridica, la mancata contestazione di un fatto addotto dalla controparte ne rende superflua la prova, conferendogli carattere non controverso, e ciò sia per il sistema delle preclusioni il quale comporta per le parti l'onere di collaborare al fine di circoscrivere la materia controversa, e sia per il principio di economia che deve informare il processo, alla stregua dell'art.111 Cost..

Il divieto di ritenzione di cui all'art. 2235 c.c. - che trova rispondenza nell'art. 16, comma 3, del Codice Deontologico - impedisce di trattenere la documentazione ricevuta dal cliente se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali e, in caso di revoca del mandato per qualsiasi causa, il professionista è tenuto a trasmettere senza indugio tutta la documentazione in suo possesso e adoperarsi affinché il subentro ad altro collega avvenga senza pregiudizio per il cliente.

Atteso che né l'art. 2235 c.c. né l'art. 16, comma 3, del Codice Deontologico fanno riferimento ad un termine puntuale per l'adempimento dell'obbligo di consegna della documentazione, la locuzione "senza indugio" deve essere interpretata secondo i canoni generali della correttezza e della diligenza.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
28 gennaio 2016, n. 5
Pres. e rel. Marcello Marchetti; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

Onere probatorio - Principio di non contestazione - Apposizione di un visto di conformità fraudolento per credito IVA inesistente - Segnalazione dell'Agenzia dell'Entrate - Apertura di un procedimento disciplinare - Sospensione dall'esercizio della professione - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Dovere professionale di diligenza - Rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare - Discredito della categoria - Rigetto del ricorso.

-D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili", art. 52;
-Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 5, co.1, 6, co. 1e 2, 7, co. 3, 8, co. 6 e 11, co. 1 e 3;
-Art. 1176, co.1 e 2, c.c.

Secondo le regole generali in materia di istruzione probatoria, incombe sulla parte l'onere di allegare e provare i fatti, specificando le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico sì che le altre parti hanno il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contestarle ovvero di ammetterle in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse.

In conformità alla giurisprudenza, fermo restando che la contestazione deve riguardare i fatti del processo e non la determinazione della loro dimensione giuridica, la mancata contestazione di un fatto addotto dalla controparte ne rende superflua la prova, conferendogli carattere non controverso. Le mere asserzioni di parte, non supportate da documentazione probatoria alcuna, sono inconferenti ai fini della difesa.

Ai fini dell'individuazione del dovere professionale di diligenza di cui all'art.8 del Codice Deontologico pare utile fare riferimento al dovere civilistico di diligenza nell'adempimento delle obbligazioni professionali di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., a norma del quale <<nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata>>.

Rispetto all'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia ex *art. 1176 comma 1 c.c., la disposizione in esame impone, dunque, un criterio di valutazione più severo che si riflette nella verifica della corrispondenza della condotta con il comportamento che si sarebbe potuto pretendere dal buon professionista, esercente la sua attività con scrupolosa attenzione ed adeguata preparazione professionale.*

Affinché il comportamento del professionista possa considerarsi diligente, non è, pertanto, sufficiente rispettare l'obbligo di formazione professionale, evitare di offrire le proprie prestazioni professionali in materie su cui non si abbia competenza o avere la titolarità della facoltà del rilascio del visto di conformità. Si ravvisa violazione del principio espresso dall'art. 5 comma 1 del Codice deontologico atteso che l'apposizione del visto di conformità ha una funzione di tutela di interessi pubblicistici.

Il giudizio disciplinare è finalizzato proprio all'accertamento dell'eventuale sussistenza della responsabilità disciplinare in capo all'iscritto in funzione della protezione dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione.

Vi è autonomia ed indipendenza tra procedimento penale e procedimento disciplinare i quali mirano alla tutela di interessi differenti, avendo il procedimento disciplinare ad oggetto la valutazione circa la conformità o meno del comportamento tenuto dal professionista ai canoni deontologici, non già alle norme penali, cui, invece, è deputato il procedimento che si svolge davanti all'autorità giudiziaria penale.

L'autonoma valutazione spettante all'organo titolare dell'azione disciplinare circa gli effetti dannosi per l'immagine dell'intera categoria e dell'Ordine di appartenenza scaturenti dalla condotta dell'iscritto può prescindere, infatti, dall'apertura di un procedimento penale a carico del professionista, in quanto tali effetti si legano alla gravità della condotta da considerare con riferimento al generale discredito per la categoria non già all'esistenza di fatti di rilevanza penale.

Il non aver conseguito alcuna utilità, neppure indiretta, dall'attività oggetto del giudizio disciplinare, è del tutto irrilevante in quanto i canoni dettati dal Codice Deontologico ben possono ritenersi violati a prescindere dal conseguimento o meno di un'utilità qualora si tengano

comportamenti che compromettano il prestigio dell'Ordine e della funzione sociale della professione che richiede condotte ineccepibili.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
24 febbraio 2016, n. 6
Pres. Marcello Marchetti; Rel. Maurizio Giuseppe Grosso; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Truffa aggravata - Procedimenti penali - Apertura di un procedimento disciplinare – Sospensione dall'esercizio della professione - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Irricevibilità del ricorso.

-D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili", artt. 50, co.10, 52, co.1, lett. b);
- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dell'11-12 novembre 2009, art. 5, co.4;
- D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. "Codice dell'amministrazione digitale", art. 48;
- Artt. 110, 640, 61, n.7 c.p.

È irricevibile il ricorso depositato oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della deliberazione che si intende impugnare.

La notifica effettuata mediante posta elettronica certificata si perfeziona per il destinatario nel momento in cui l'e-mail certificata perviene nella disponibilità informatica del ricevente e per il mittente con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni (Codice dell'amministrazione digitale).

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
24 febbraio 2016, n. 7
Pres. Marcello Marchetti; Rel. Giorgio Luchetta; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Truffa – Esposto - Sospensione cautelare dall'esercizio della professione - Domiciliazione presso il difensore nel corso del procedimento- Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Irricevibilità del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili", artt. 25, 53 e 55;
- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dell'11-12 novembre 2009, artt. 20 e 24;

- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 6, 8, 11, 15 e 22;
- L.24 novembre 1981 n.689, art.18 co.1
- D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. "Codice dell'amministrazione digitale", art. 48;
- artt.141 e 170 c.p.c.

È irricevibile il ricorso depositato oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della deliberazione che si intende impugnare.

La notifica effettuata mediante posta elettronica certificata si perfeziona per il destinatario nel momento in cui l'e-mail certificata perviene nella disponibilità informatica del ricevente e per il mittente con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni (Codice dell'amministrazione digitale).

Avendo il procedimento disciplinare natura di procedimento amministrativo, non già giurisdizionale, l'elezione di domicilio effettuata dall'incolpato in sede di memoria depositata nel corso del procedimento disciplinare non può essere ricondotta all'ambito di disciplina di cui all'art. 170 c.p.c. bensì a quello dell'articolo 141 c.p.c. con la conseguenza che il domicilio così eletto rappresenta solo un luogo possibile di notificazione della decisione emessa dal Consiglio di Disciplina ma non un luogo presso il quale il Consiglio debba necessariamente effettuare la notifica.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
24 febbraio 2016, n. 8
Pres. Marcello Marchetti; Rel. Antonio Repaci; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Pendenza di processo penale – Associazione a delinquere, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, omessa dichiarazione annuale- Apertura procedimento disciplinare- Efficacia della sentenza penale di patteggiamento - Radiazione dall'Albo professionale - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili", artt. 53 e 55;
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 6, 11;
- art.444 c.p.p.

In sede di procedimento disciplinare, allorché vi sia sentenza di patteggiamento, al pari di quanto accade in caso di condanna dibattimentale, l'amministrazione deve considerare accertati e provati i fatti così come acclarati dal giudice penale, residuando in capo alla stessa unicamente il potere di compiere un autonomo e motivato accertamento solo in ordine alla loro rilevanza disciplinare.

Non sono, infatti, ammesse sanzioni disciplinari che conseguano autonomamente da determinate condanne penali.

In tema di giudizio disciplinare nei confronti di un professionista, la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art.444 c.p.p., pur non precludendo una autonoma valutazione dell'incidenza dei medesimi fatti sul rapporto professionale vincola il giudice quanto alla ricostruzione del fatto storico e della relativa responsabilità.

E' correttamente motivata una decisione del Consiglio dell'Ordine che, lungi dal procedere ad una automatica applicazione della sanzione, abbia valutato le risultanze del procedimento penale, la specifica posizione dell'incolpato e la rilevanza delle condotte dallo stesso tenute, ritenendo che i comportamenti da questi posti in essere, accertati in sede penale, integrino condotte poste in essere in violazione delle legge, come tali lesive del prestigio della professione e dell'Ordine di appartenenza dell'incolpato.

Il Consiglio è legittimato a formare un proprio autonomo convincimento con riguardo ai fatti emersi in sede penale ed alla documentazione acquisita, ed in base a questi ritenere il disvalore, anche sotto il profilo deontologico e con riferimento ai canoni previsti, delle condotte tenute dal ricorrente.

Ciò in quanto spetta all'organo disciplinare la valutazione circa gli effetti dannosi per l'immagine della categoria e dell'Ordine di appartenenza la quale, in ogni caso, può prescindere dalla accertata fondatezza del fatto in sede giudiziale in quanto tali effetti si legano alla sua gravità riferita al generale discredito per l'intera categoria.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

24 febbraio 2016, n. 9

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Adriano Barbarisi; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Prescrizione dell'azione disciplinare - Acquisizione certificato carichi pendenti- Pendenza di processo penale – Falsità in scrittura privata - Apertura procedimento disciplinare- Sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione – Autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale - Sospensione dall'esercizio della professione - Onere probatorio - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili", artt. 50, co. 6 56;
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 6, 11;
- Artt. 485 e 486 c.p.

L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell'evento che può dar luogo all'apertura del procedimento disciplinare e, non essendo riscontrabile nell'ordinamento professionale una specifica norma che precisi il termine di decorrenza della prescrizione, il dies a

quo *deve essere individuato applicando i principi generali, e dunque facendo riferimento al giorno della consumazione del fatto.*

Tuttavia, nel caso in cui siano oggetto del procedimento disciplinare i fatti oggetto di sentenza penale, la possibilità di aprire siffatto procedimento decorre dal momento del deposito della sentenza e, precisamente, dalla conoscenza effettiva da parte del Consiglio dell'Ordine della definizione del processo penale, al quale l'organo titolare dell'azione disciplinare è estraneo, vale a dire dall'acquisizione, da parte del Consiglio, della copia integrale della sentenza, recante l'attestazione della relativa irrevocabilità.

Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto a quello penale sotto il profilo della valutazione dei fatti accertati in sede penale, essendo i rispettivi giudizi finalizzati alla tutela di differenti interessi protetti dall'ordinamento. In quest'ottica, deve ritenersi che il Consiglio è legittimato a formare un proprio autonomo convincimento in ordine ai fatti emersi in sede penale ed alla documentazione acquisita, ed in base a questi ritenere il disvalore, anche sotto il profilo deontologico e con riferimento ai canoni previsti, delle condotte tenute dal ricorrente.

Secondo le regole generali in materia di istruzione probatoria, incombe sulla parte l'onere di allegare e provare i fatti, specificando le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico sì che le altre parti hanno il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contestarle ovvero di ammetterle in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
25 febbraio 2016, n.10
Pres. Marcello Marchetti; Rel. Giorgio Luchetta; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Informazioni sull'attività professionale- Uso del titolo di professore- Titolo di cultore della materia- Apertura di un procedimento disciplinare - Integrazione contestazione disciplinare- Decisione solo sul capo oggetto di integrazione - Nullità della decisione - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Accoglimento del ricorso.

- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 6,11 e 44;
- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dell'11-12 novembre 2009, art. 11;
- L.30 dicembre 2010 n.140;
- L. 30 dicembre 1951, n. 1175, art.10;
- D.P.R. 11 luglio 1980 n.389, art.25

Rispondendo ai canoni fissati nel codice deontologico il dare informazioni sulla propria attività professionale secondo correttezza e verità, deve ritenersi che l'utilizzo, da parte dell'iscritto, del titolo di professore con riguardo alla ben diversa qualifica di <<cultore della materia>> dal medesimo posseduta non rispetta tale canone, in quanto non risponde al canone di verità, con conseguente sicuro effetto distorsivo d'ordine informativo, essendo i terzi autorizzati a

ritenere che il titolo di professore, senz'altra limitazione, stia a significare che l'interessato rivesta la qualifica di professore universitario di ruolo, con relativo espletamento di attività didattica, invece tassativamente esclusa per il cultore della materia.

E' nulla, integrando un error in procedendo*, la decisione emessa dal Consiglio dell'Ordine che abbia giudicato soltanto in merito ad un profilo del capo di incolpazione, ossia quello contenuto nell'atto di integrazione dell'addebito, omettendo ogni pronuncia sugli aspetti di incolpazione contenuti nella delibera di apertura del procedimento disciplinare.*

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
25 febbraio 2016, n. 11
Pres. e Rel. Marcello Marchetti; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Difetto di motivazione - Frasi sconvenienti e offensive – Trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria - Apertura di un procedimento disciplinare - Censura – Difetto di motivazione- Corrispondenza tra chiesto e pronunciato- Reclamabilità del decreto del giudice fallimentare –- Esercizio del diritto di critica giudiziaria- Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Accoglimento del ricorso.

- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 6,11 e 22;
- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dell'11-12 novembre 2009, art. 8 e 11;
- Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, art.37;
-Art. 594 c.p.;
- art.112 c.p.c.

Non si ravvisa un motivo di nullità della sentenza se dalla lettura di essa è comunque possibile individuare i passaggi essenziali della vicenda processuale e gli elementi di fatto rilevanti della causa e considerati o presupposti nella decisione.

L'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo è pienamente assolto quando questa può essere ricavata dalla lettura degli atti attinenti alle varie fasi in cui si articola il procedimento.

In quest'ottica, pertanto, è da ravvisare difetto di motivazione, tale da integrare un vizio della delibera impugnata, quando nella decisione non sono affatto indicate le ragioni del convincimento del giudicante, ma vi è un rinvio ovvero un richiamo del quadro probatorio acquisito, senza alcuna esplicitazione né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito.

Il Consiglio di Disciplina dell'Ordine può essere chiamato a pronunciarsi solo in ordine alla rilevanza disciplinare dell'espressione "ingiustamente revocato" utilizzata negli atti allegati ai fascicoli del procedimento giurisdizionale di fallimento, e non già in ordine alla reclamabilità del provvedimento di revoca secondo le norme all'epoca vigenti.

L'esercizio del diritto di critica giudiziaria non deve trasmodare nel dileggio e nella gratuita attribuzione di malafede a chi conduce le indagini, avendo anche il magistrato del pubblico ministero diritto alla tutela della propria reputazione e alla intangibilità della propria sfera di onorabilità, pur potendo ogni provvedimento giudiziario essere oggetto di critica anche aspra, purché questa non si risolva in un attacco alla stima di cui gode il soggetto criticato.

Peraltro, il legittimo esercizio del diritto di critica, pur non potendosi pretendere caratterizzato dalla particolare obiettività propria del diritto di cronaca, non consente comunque gratuite aggressioni alla dimensione morale della persona offesa e presuppone, pertanto, la verità dei fatti a quest'ultima attribuiti.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

10 marzo 2016, n.12

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Maurizio Giuseppe Grosso; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona.

Archiviazione procedimento disciplinare -Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale da parte dell'incolpato – Inammissibilità del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili", art.12 comma 1 lett. p); art.29 comma 1 lett. h)

Il provvedimento di archiviazione emesso dal Consiglio di Disciplina dell'Ordine locale non è impugnabile dall'incolpato, dovendosi ravvisare carenza dell'interesse all'impugnativa in capo a colui che ha ottenuto la pronuncia più favorevole possibile.

In assenza di un provvedimento sanzionatorio nei confronti del soggetto, non si può ravvisare un provvedimento impugnabile ed un interesse attuale e concreto alla definizione del giudizio avanti al Consiglio di Disciplina Nazionale.

L'interesse al ricorso è, infatti, condizione dell'azione che deve sussistere non soltanto al momento della proposizione del ricorso ma altresì fino al momento del passaggio in decisione del procedimento.

Esso deve essere inteso non come idoneità astratta del ricorrente a procurarsi un risultato utile, ma come interesse personale, concreto ed attuale alla realizzazione di un vantaggio materiale o morale.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
14 aprile 2016, n.13
Pres. e Rel. Marcello Marchetti; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine.

Prescrizione azione disciplinare – Decorrenza termine prescrizione – Reato di evasione fiscale - Pendenza di procedimento penale - Apertura del procedimento disciplinare – Sentenza di patteggiamento-Integrazione del capo di incolpazione - Requisiti delibera apertura procedimento disciplinare - Principio di non contestazione – Radiazione - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli sperti Contabili", art. 53, co. 2;
- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dell'11-12 novembre 2009, artt. 5, 8 c. 2, 12, co. 2, 15;
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 6, co. 1 e 11, co.1 e 3;
- Art. 444 e 445 c.p.p.

In conformità al disposto dall'art. 8, comma 2, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, la delibera di apertura del procedimento deve contenere tutte le indicazioni necessarie per salvaguardare i diritti e le garanzie difensive dell'incolpato e, pertanto, deve essere succintamente motivata con l'indicazione delle contestazioni dei fatti ritenuti disciplinarmente rilevanti, l'indicazione delle norme di legge o del Codice deontologico che si ipotizzano violate.

Tale prescrizione non è prevista a pena di nullità. E considerato che, secondo i principi generali dell'ordinamento, le nullità sono tassative, esse, se non espressamente previste, non possono essere desunte in via interpretativa.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, al fine di garantire il diritto di difesa dell'incolpato occorre una chiara contestazione dei fatti addebitati, non assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all'organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione del diritto di difesa solo allorquando l'incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa.

L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell'evento che può dar luogo all'apertura del procedimento disciplinare e il dies a quo *deve essere individuato applicando i principi generali, ossia facendo riferimento al giorno della consumazione del fatto.*

Nel caso in cui siano oggetto del procedimento disciplinare i fatti oggetto di sentenza penale, la possibilità di aprire siffatto procedimento decorre dal momento del deposito della sentenza, e, in particolare, dalla conoscenza effettiva da parte del Consiglio locale dell'Ordine della definizione del processo penale e dunque dall'acquisizione da parte del Consiglio della copia integrale della sentenza, recante l'attestazione della relativa irrevocabilità.

Qualora emergano fatti ulteriori rispetto a quelli conosciuti al momento dell'apertura del procedimento disciplinare, tali da evidenziare ulteriori illeciti disciplinari in capo al professionista, il Consiglio, con la medesima delibera di fissazione dell'udienza dibattimentale, integra il capo di incolpazione.

Le prescrizioni contenute all'articolo 12 del Regolamento sono, infatti, volte ad assicurare l'effettivo rispetto del principio del contraddittorio ed a consentire al professionista la predisposizione di un'opportuna difesa rispetto agli addebiti puntualmente contestati, garantendogli un congruo periodo di tempo.

La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti equivale ad una vera e propria sentenza di condanna in quanto essa, pur non potendo propriamente considerarsi tale quoad substantiam*, lo è* quoad effectum*, a causa della rinuncia dell'imputato a contestare le proprie responsabilità e della contestuale deliberazione negativa del giudice quanto all'esclusione della sussistenza di cause di non punibilità o di non procedibilità o di estinzione del reato.*

Secondo le regole generali in materia di istruzione probatoria incombe sulla parte l'onere di allegare e provare i fatti, specificando le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico sì che le altre parti hanno il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contestarle ovvero di ammetterle in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

14 aprile 2016, n.14

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Maurizio Giuseppe Grosso; c. Collegio n. 2 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Parma.

Reato di bancarotta per distrazione - Apertura del procedimento disciplinare – Principio del *ne bis in idem* in relazione alla precedente decisione disciplinare e in relazione alla sentenza di condanna - Sospensione dall'esercizio della professione- Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili", art 52;
- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dell'11-12 novembre 2009, art. 1 co. 2 e 3;
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 5, 6, 8, 9, 11, 24 e 25;
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, artt. 6 § 1 e 50;
- Convenzione dell'Applicazione dell'accordo di Shengen, artt. 54 e 55.

Il presupposto per poter invocare l'operatività del principio del ne bis in idem *è rappresentato dall'esistenza di una precedente decisione irrevocabile pronunciata sugli stessi fatti oggetto del secondo procedimento e precisamente una pronuncia nel merito e non già meramente processuale.*

Nel procedimento disciplinare non può essere invocata la violazione del principio del ne bis in idem *rispetto al giudizio penale alla luce dei principi enunciati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, atteso che il procedimento disciplinare non può essere qualificato come un procedimento avente sostanziale natura penale ai sensi della CEDU.*

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
14 aprile 2016, n.15
Pres. Marcello Marchetti; Rel. Adriano Barbarisi; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pistoia.

Reati fiscali - Comunicazione all'Ordine della misura cautelare del divieto temporaneo di esercizio della professione e della misura cautelare reale del sequestro preventivo - Apertura del procedimento disciplinare - Pronuncia obbligatoria della sospensione cautelare dall'esercizio della professione - Difetto di motivazione rispetto a provvedimento vincolato - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili", artt. 50, co. 8 e 10, 53, co. 2;
- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dell'11-12 novembre 2009 - Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 6 e 11;
- D. Lgs.10 marzo 2000 n.74, artt. 2, 8 e 10;
- Artt. 290, 321, co. 2, c.p.p.

A norma dell'articolo 50, co.8, del D. Lgs. n. 139/05, l'Autorità Giudiziaria è tenuta a dare comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'esercizio dell'azione penale nei confronti di un iscritto.

La comunicazione all'Ordine di appartenenza di un provvedimento interdittivo dall'esercizio della professione deve pervenire tempestivamente non soltanto affinché lo stesso Ordine ne disponga adeguata pubblicità ma proprio al fine dell'esercizio della funzione disciplinare che deve essere obbligatoriamente esercitata a norma dell'art. 53, comma 2, del D. Lgs. n. 139 del 2005.

L'art. 53, comma 2, del D. Lgs. 139/2005 è chiaro nell'elencare le tipologie di provvedimenti cautelari emanati dall'autorità giudiziaria che costituiscono presupposto per la pronuncia obbligatoria della sospensione cautelare, vale a dire la sottoposizione dell'incolpato a misura cautelare o interdittiva, ovvero l'emanazione, a suo carico, di sentenza definitiva con cui viene applicata l'interdizione dalla professione o dai pubblici uffici, tipizzati dal codice penale e dal codice di procedura penale.

In presenza di una misura obbligatoria, rispetto alla quale difetta ogni discrezionalità del giudicante, l'eventuale difetto di motivazione non inficia il provvedimento, atteso che la funzione della motivazione del provvedimento amministrativo è finalizzata a consentire al cittadino la ricostruzione dell'iter logico-giuridico attraverso cui l'amministrazione si è determinata ad

adottare un atto discrezionale, al fine di controllare il corretto esercizio del potere, onde far valere, eventualmente, le proprie ragioni in sede di impugnativa.

La condizione legittimante l'adozione del provvedimento di sospensione cautelare, quale provvedimento a carattere vincolato giusta la previsione normativa richiamata, è rappresentata dal fatto oggettivo dell'applicazione della misura coercitiva.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
14 aprile 2016, n.16
Pres. Marcello Marchetti; Rel. Adriano Barbarisi; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pistoia.

Natura procedimento disciplinare - Convenzione EDU - Reati fiscali - Comunicazione all'Ordine della misura cautelare del divieto temporaneo di esercizio della professione e della misura cautelare reale del sequestro preventivo - Apertura del procedimento disciplinare– Principio del *ne bis in idem* in relazione alla sentenza di condanna - Principio di terzietà dell'organo giudicante - Pronuncia obbligatoria della sospensione cautelare dall'esercizio della professione- Difetto di motivazione rispetto a provvedimento vincolato - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili", art 53, co. 2;
- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dell'11-12 novembre 2009, art. 1 co. 2 e 3;
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 6 e 11;
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, artt. 6 § 1
- D. Lgs.10 marzo 2000 n.74, artt. 2, 8 e 10;
- Artt. 290, 321, co. 2, c.p.p.;

Il procedimento disciplinare ha pacificamente natura di procedimento amministrativo sanzionatorio, al quale, anche in forza dell'art. 1, commi 2 e 3, del Regolamento per l'esercizio dell'azione disciplinare territoriale, si applicano le norme sul procedimento amministrativo e, in via suppletiva, le norme del codice di procedura civile

.

Ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione EDU, il procedimento disciplinare appartiene all'area delle controversie su diritti di carattere civile pertanto non possono essere invocati principi afferenti al procedimento penale avente natura giurisdizionale, quali il principio del ne bis in idem *e quello del* favor rei.

In particolare, il principio del ne bis in idem *è da escludersi quando è diversa l'obiettività giuridica degli interessi protetti da ciascuna norma, sicché la sanzione inflitta va, appunto, ad incidere su condotte aventi rilevanza diversa. Sono evidentemente differenti gli interessi protetti dalle norme penali e quelli tutelati dalle norme contenute nel D. Lgs.139/2005, poste a tutela della dignità e del decoro della professione di dottore commercialista.*

Attesa la diversa natura del procedimento penale e di quello disciplinare, che ha natura amministrativa e non giurisdizionale, non vale invocare la violazione del principio di terzietà dell'organo giudicante rispetto a quello inquirente e la duplicazione della sanzione inflitta.

L'art. 53, comma 2, del D. Lgs. 139/2005 - applicabile ratione temporis *in quanto norma vigente all'epoca della commissione del fatto e del procedimento disciplinare- è chiaro nell'elencare le tipologie di provvedimenti cautelari emanati dall'autorità giudiziaria che costituiscono presupposto per la pronuncia obbligatoria della sospensione cautelare, vale a dire la sottoposizione dell'incolpato a misura cautelare o interdittiva, ovvero l'emanazione, a suo carico, di sentenza definitiva con cui viene applicata l'interdizione dalla professione o dai pubblici uffici, tipizzati dal codice penale e dal codice di procedura penale.*

Trattandosi di misura obbligatoria, rispetto alla quale difetta ogni discrezionalità del giudicante, l'eventuale difetto di motivazione non inficia il provvedimento, atteso che la funzione della motivazione del provvedimento amministrativo è finalizzata a consentire al cittadino la ricostruzione dell'iter logico-giuridico attraverso cui l'amministrazione si è determinata ad adottare un atto discrezionale, al fine di controllare il corretto esercizio del potere, onde far valere, eventualmente, le proprie ragioni in sede di impugnativa.

La condizione legittimante l'adozione del provvedimento di sospensione cautelare, quale provvedimento a carattere vincolato è rappresentata dal fatto oggettivo dell'applicazione della misura coercitiva.

Non difetta la motivazione rispetto all'istanza di sospensione del procedimento penale in attesa dell'accertamento delle circostanze addebitate e, dunque, della conclusione delle indagini.

La giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che con l'acquisizione della notizia di reato cominciano le indagini preliminari, che costituiscono già la prima fase del "procedimento penale", e che la sospensione cautelare dal servizio del dipendente pubblico in pendenza di procedimento penale a suo carico può essere legittimamente disposta non soltanto quando l'interessato sia stato rinviato a giudizio ai sensi dell'art. 60 c.p.p., ma anche quando il procedimento si trovi nella fase delle indagini preliminari.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

16 maggio 2016, n.17

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Adriano Barbarisi; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Mancata restituzione della documentazione al cliente – Esposto - Apertura di un procedimento disciplinare – Radiazione - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Deposito della documentazione presso l'Ordine - Revoca in autotutela del provvedimento di radiazione e irrogazione della sospensione dall'esercizio dalla professione - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Riunione dei ricorsi - Cessazione della materia del contendere con riguardo al provvedimento di radiazione - Natura dei termini procedimentali - Accoglimento del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili", artt. 12, co.1 lett. e), 49 co.2, 50 co.5;

- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dell'11-12 novembre 2009, artt. 7, 8, 15, 16, 17.
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 6, 11, 12, 22.

E' possibile procedere alla riunione dei ricorsi laddove questi siano evidentemente e strettamente connessi, tanto per il profilo soggettivo che oggettivo, e ciò al fine di consentire una trattazione congiunta anche per ragioni di economia processuale.

Si ravvisa cessazione della materia del contendere allorquando l'Amministrazione, in pendenza del giudizio, annulla o comunque riforma in maniera satisfattoria per il ricorrente il provvedimento amministrativo contro cui è stato proposto il ricorso. In conformità alla costante giurisprudenza, deve, infatti, ritenersi che, ai sensi dell'art.100 c.p.c., non sussista alcun interesse rilevante all'annullamento di un provvedimento già eliminato dal mondo giuridico.

Il Consiglio dell'Ordine, in ragione del mutamento del presupposto di fatto ritenuto rilevante ai fini del provvedere da parte dello stesso Ordine, può, ai sensi dell'art. 21 quinquies *della legge 241/1990 revocare in autotutela il provvedimento disciplinare e contestualmente irrogare all'incolpato una diversa sanzione disciplinare in quanto l'Ordine conserva il potere decisorio sulla materia anche dopo il ritiro dell'atto.*

L'esercizio del potere disciplinare, nel rispetto del buon andamento dell'azione amministrativa cui si richiama l'art. 49, comma 2 del D. Lgs. 139/2005, è vincolato al principio di carattere generale secondo cui l'Amministrazione è tenuta ad esercitare il proprio potere punitivo in un arco temporale tale da non compromettere il corrispondente diritto dell'incolpato di vedere definita la propria posizione nei termini prescritti dal procedimento e, in ogni caso, entro il termine massimo improrogabile di 30 mesi, salva la sospensione del procedimento disciplinare in attesa dell'esito della definizione di altro giudizio pendente avanti l'Autorità giudiziaria.

Il termine di diciotto mesi, previsto dal comma 7 dell'art. 8 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale decorrente dall'apertura del procedimento disciplinare per la conclusione dello stesso, è da considerarsi ordinatorio, stante la possibilità di proroga dello stesso prima della sua scadenza. Il termine di trenta mesi ha invece natura perentoria, in quanto il termine massimo è posto a tutela dei principi di garanzia e certezza della sollecita definizione dei procedimenti stessi nel rispetto del canone di ragionevolezza dei tempi di irrogazione delle sanzioni.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
17 maggio 2016, n.18
Pres. Marcello Marchetti; Rel. Adriano Barbarisi; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea Pinerolo Torino.

Truffa ai danni dello stato – Contraffazione di sigilli – Falsa scrittura privata – Segnalazione da parte del Tribunale all'Ordine - Apertura di un procedimento disciplinare – Inizio

dell'azione penale - Principio del *ne bis in idem* - Natura del procedimento disciplinare - Provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione - Dignità, probità e decoro per la categoria professionale - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Accoglimento parziale del ricorso – Rideterminazione della sanzione.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili", artt. 49, 50, co.6, 52, co.1, lett. b);
- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dell'11-12 novembre 2009, art. 23;
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 6,11;
- Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 4 del protocollo n. 7;
- Carta di Nizza, art. 50;
- c.p. artt. 61, n. 2, 81, 110, 468, 469, 477- 482, 490; 640.

In conformità alla giurisprudenza della Corte EDU il procedimento disciplinare non può essere qualificato come procedimento avente ad oggetto <<accusa in materia penale>>, ma come procedimento che appartiene all'area delle controversie su diritti di carattere civile in quanto è pacifico che, secondo il diritto interno, il procedimento disciplinare ha natura di procedimento amministrativo di natura sanzionatoria al quale, anche in forza dell'art. 49 (Esercizio dell'azione disciplinare) commi 2 e 3, del D.Lgs. 139/2005 trovano applicazione le norme sul procedimento amministrativo e, in via suppletiva, si applicano le norme del codice di procedura civile.

Nell'ipotesi in cui il procedimento disciplinare sia stato aperto in relazione ai medesimi fatti oggetto del processo penale non può trovare applicazione il principio del <<ne bis in idem>>, il quale esaurisce la sua efficacia nell'ambito penale e non può trovare applicazione ad una fattispecie disciplinare, nell'ambito di un procedimento di natura amministrativa con finalità di tutela dell'immagine pubblica della professione.

Pur in presenza di comportamenti costituenti reati gravi, della intervenuta condanna in sede penale nonché dello strepitus fori *cui quei comportamenti hanno dato luogo attraverso la pubblicazione sulla stampa nazionale della notizia della condanna per truffa perpetrata, in concorso di più professionisti, ai danni dell'ASL, non può non incidere sulla valutazione del profilo soggettivo del professionista la circostanza che i fatti contestati risultino essere stati commessi in ragione delle difficoltà familiari, riconducibili allo stato di salute di un familiare.*

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
17 maggio 2016, n.19
Pres. Marcello Marchetti; Rel. Giorgio Luchetta; c. 1° Collegio del Consiglio di Disciplina del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova.

Competenza, diligenza e qualità delle prestazioni – Appropriazione indebita aggravata, falso aggravato e reati fiscali – Apertura procedimento penale - Segnalazione da parte della Procura all'Ordine - Apertura di un procedimento disciplinare – Sospensione cautelare

dall'esercizio della professione - Natura provvedimento cautelare - Discrezionalità valutazione disciplinare cautelare - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili", artt. 53, 55;
- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dell'11-12 novembre 2009, art. 8, comma 9;
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 6, 8;

Il provvedimento di sospensione cautelare adottato dal Consiglio dell'Ordine nei confronti di un iscritto non ha natura di mera sanzione disciplinare, trattandosi di un provvedimento amministrativo a carattere precauzionale.

Pertanto, per la sua applicazione, il Consiglio è chiamato solamente a valutare la gravità delle incolpazioni o delle imputazioni penali e l'opportunità della sospensione, ove si ritenga configurabile, a causa del comportamento del professionista, una situazione di allarme per il decoro e la dignità dell'intera categoria professionale.

Con la sospensione cautelare non si presume mai la colpevolezza del giudicabile ma si realizzano soltanto le garanzie per l'ipotesi che, nella competente sede, la colpevolezza venga accertata e definitivamente dichiarata.

Il provvedimento di sospensione cautelare di cui all'art. 53, comma 1 d.lgs. 139/2005 segue ad una valutazione discrezionale <<in relazione alla gravità del fatto>> e si differenzia rispetto alla sospensione cautelare di cui all'art. 53, comma 2 che concerne una misura rispetto alla quale l'organo deliberante non ha discrezionalità, essendo obbligato, in costanza di misura cautelare, all'applicazione della sospensione.

Ai fini dell'adozione di un provvedimento di sospensione cautelare adottato ai sensi dell'art. 53 d.lgs. 139/2005, occorre garantire il pieno rispetto del contraddittorio e delle garanzie dell'incolpato e conseguentemente implica, ai sensi del comma 3, l'obbligo di sentire il professionista prima della deliberazione.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
27 maggio 2016, n.20
Pres. Marcello Marchetti; Rel. Ugo Marco Pollice; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona.

Requisiti di iscrizione all'albo – Incompatibilità – Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relativa ad inesistenza di carichi pendenti – Valenza autocertificazione - Richiesta di informazioni alla Procura della Repubblica – Pendenza di un procedimento penale - Apertura di un procedimento disciplinare – Vizio di motivazione - Censura - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art. 53;
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche;
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 46, 47 e 48;
- artt. 614, 582, 584, 595 c.p.;
- artt. 60, 415-*bis* c.p.p.

La sospensione del procedimento disciplinare rientra nella discrezionalità del Consiglio che dispone la sospensione laddove ravvisi la necessità e/o opportunità di un rinvio della decisione vertente su fatti aventi rilevanza non esclusivamente disciplinare i quali possono avere comunque ricadute in tale sede.

In conformità alla giurisprudenza amministrativa, nel contesto dell'attuale ordinamento positivo l'autocertificazione di fatti, atti, stati e qualità deve essere letto in un'ottica di positivo rinnovamento della legislazione in tema di rapporti tra cittadino e pubblici poteri con la conseguenza che il cittadino deve essere responsabile (e responsabilizzato) delle dichiarazioni che rilascia, all'evidente scopo di evitare che un importante strumento di civiltà giuridico-amministrativa, quale l'autocertificazione, possa finire con l'essere un comodo mezzo per aggirare ben precisi precetti di legge.

I soggetti richiesti – tanto più laddove sia effettuata da professionista e, dunque, da soggetto in possesso degli strumenti culturali adeguati a comprenderne l'essenza ed il significato - hanno l'onere, allorché rendono le autodichiarazioni previste dalla legge o dal bando, di rendersi particolarmente diligenti nel verificare preliminarmente (attraverso la documentazione in loro possesso o anche accedendo ai dati dei competenti uffici) che tali autodichiarazioni siano veritiere.

Ne consegue che la falsa o incompleta attestazione ha rilevanza oggettiva, sicché il relativo inadempimento non tollera ulteriori indagini da parte dell'Amministrazione in ordine all'elemento psicologico (se cioè la reticenza sia dovuta a dolo o colpa) e alla gravità della violazione.

Si deve ravvisare insufficienza della motivazione tale da integrare un vizio della delibera quando in essa non vengono affatto indicate le ragioni del convincimento del giudicante ma vi sia un rinvio, generico e per relationem *al quadro probatorio acquisito senza alcuna esplicitazione al riguardo né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito, non essendo richiamata la relazione istruttoria depositata dal consigliere relatore dalla quale soltanto risultavano i fatti oggetto della contestazione e gli addebiti mossi all’incolpato.*

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

27 maggio 2016, n.21

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Maurizio Giuseppe Grosso; c. Collegio n. 3 del Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza e della Brianza.

Natura Consiglio Disciplina - Dignità, probità e decoro – Apertura di procedimento penale – Notizia apparsa sulla stampa - Ordinanza di custodia cautelare in carcere - Apertura di un procedimento disciplinare – Sospensione cautelare dall'esercizio della professione - Computo

espiazione della pena comminata in sede giurisdizionale penale - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili", artt. 49, co.5, 53, co. 1 - 2;
- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dell'11-12 novembre 2009, art. 3, co.6;
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche;
- Legge16 marzo 2006 n.146, art. 4;
- D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 2, 8;
- D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, art. 8, co.11;
- Artt. 81, 110, 416 co.1 - 2, 648 *bis* c.p.

Il Consiglio di Disciplina è un'articolazione organica del Consiglio dell'Ordine a cui è stata affidato esclusivamente l'esercizio della funzione disciplinare da svolgere in maniera autonoma ed indipendente. Il Consiglio di Disciplina esercita l'azione disciplinare anche nei confronti dei componenti del Consiglio dell'Ordine presso cui è istituito.

Il provvedimento di sospensione cautelare di cui all'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 139/2005 segue ad una valutazione discrezionale <<in relazione alla gravità del fatto>> e si differenzia rispetto alla sospensione cautelare di cui all'art. 53, comma 2 che concerne una misura rispetto alla quale l'organo deliberante non ha discrezionalità, essendo obbligato, in costanza di misura cautelare, all'applicazione della sospensione.

L'art. 52 del D. Lgs. 139/2005 è chiaro nell'elencare le tipologie di provvedimenti cautelari emananti dall'autorità giudiziaria che costituiscono presupposto per la pronuncia obbligatoria della sospensione cautelare, vale a dire la sottoposizione dell'incolpato a misura cautelare o interdittiva, ovvero l'emanazione, a suo carico, di sentenza definitiva con cui viene applicata l'interdizione dalla professione o dai pubblici uffici, tipizzati dal codice penale e dal codice di procedura penale. Si tratta pertanto, di misura rispetto alla quale l'organo deliberante non ha discrezionalità, essendo obbligato, in costanza di misura cautelare, all'applicazione della sospensione.

Ai fini della determinazione dell'entità della sanzione disciplinare l'eventuale pena scontata in sede giudiziaria da parte dell'incolpato non può essere computata assolvendo le due pene a funzioni diverse: l'una quelle preventiva e rieducativa proprie della sanzione penale, l'altra quella della tutela del prestigio e del decoro della professione proprie della sanzione disciplinare.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

14 giugno 2016, n.22

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Ugo Marco Pollice; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea Pinerolo Torino.

Distruzione, falsificazione e occultamento di scritture contabili societarie -Apertura di

procedimento penale - Valenza della prova penale nel giudizio disciplinare - Efficacia della sentenza di patteggiamento nel giudizio disciplinare- Profilo soggettivo- Rilevanza della prova penale con riferimento alla valutazione della lesione del prestigio della categoria - Prescrizione dell'azione disciplinare - Radiazione - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili", art. 50, co.10; 52, co.1, lett.b);
- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato nella seduta dei giorni 11 e 12 novembre 2009, art.19;
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. da 6 a 9;
- art. 444 c.p.p.

E' possibile trarre prova della responsabilità disciplinare dalle risultanze istruttorie del processo penale, avvalendosi dell'accertamento compiuto dal giudice penale e consacrato nella sentenza di patteggiamento per addivenire ad una autonoma valutazione dei fatti in sede disciplinare.

In tema di effetti del giudicato penale nel giudizio per responsabilità disciplinare, l'efficacia di giudicato delle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) deve intendersi limitata all'accertamento dell'insussistenza, allo stato, delle cause di non punibilità ovvero di estinzione del reato di cui all'art.129 c.p.p. cui è sottesa anche l'esistenza di elementi sufficienti a giustificare l'inizio dell'azione penale e non impedisce, nel giudizio per responsabilità disciplinare, un'istruttoria probatoria che vada al di là del limitato accertamento contenuto nella sentenza penale.

Quando i fatti posti a base della sentenza di patteggiamento rilevino in un diverso giudizio rientra nella discrezionalità del giudicante fare riferimento alla condanna patteggiata per ritenere accertati, in sede disciplinare, i fatti emersi nel corso del procedimento penale, che appaiano fondatamente ascrivibili al soggetto.

Il comportamento precedente e successivo tenuto dall'incolpato costituisce, tutt'al più, un elemento che l'organo disciplinare valuta al fine di considerare il profilo soggettivo dello stesso ma non può costituire elemento tale da fungere da contrappeso a consistenti elementi probatori di responsabilità disciplinare con riferimento specifico alle condotte addebitate.

L'autonomo convincimento che il Consiglio è legittimato ad elaborare con riguardo ai fatti emersi in sede penale ed alla documentazione acquisita, ritenendo, in base a questi, il disvalore, anche sotto il profilo deontologico e con riferimento ai canoni previsti, delle condotte tenute dal ricorrente, implica il potere dell'organo disciplinare di valutare gli effetti dannosi per l'immagine della categoria e dell'Ordine di appartenenza.

L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell'evento che può dar luogo all'apertura del procedimento disciplinare e, non essendo riscontrabile nell'ordinamento professionale una specifica norma che precisi il termine di decorrenza della prescrizione, il dies a quo *deve essere individuato applicando i principi generali, e dunque facendo riferimento al giorno della consumazione del fatto.*

Tuttavia, nel caso in cui siano oggetto del procedimento disciplinare i fatti oggetto di sentenza penale, la possibilità di aprire siffatto procedimento decorre dal momento del deposito della sentenza e, precisamente, dalla conoscenza effettiva da parte del Consiglio locale dell'Ordine della definizione del processo penale, al quale l'organo titolare dell'azione disciplinare è estraneo e dunque dall'acquisizione da parte del Consiglio della copia integrale della sentenza.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

14 giugno 2016, n.23

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Antonio Repaci; c. Collegio n. 2 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia.

Adempimento parziale della riconsegna di documentazione contabile - Assenza di collaborazione - Utilizzo della relazione ex art. 33 l. fall. - Apertura di più procedimenti disciplinari – Irrogazione di sanzioni disciplinari (due sospensioni ed una censura) - Impugnazioni al Consiglio di Disciplina Nazionale - Riunione dei ricorsi - Articolazione prova testimoniale – Inammissibilità - Istruzione probatoria- Autonomia Consiglio Disciplina - Difetto di motivazione – Contestazione degli addebiti- Partecipazione al procedimento disciplinare dei Consigli di Disciplina territoriali- Istanza di ricusazione dell'intero Collegio - Astensione del giudice - Nozione - Ricusazione di componente che ha già conosciuto della vicenda - Sospensione automatica del giudizio a seguito di istanza di ricusazione - Prosecuzione giudizio dopo decisione su istanza di ricusazione - Sospensione dall'esercizio della professione e di censura- Impugnazioni al Consiglio di Disciplina Nazionale - Accoglimento parziale di due ricorsi – Rigetto di tre ricorsi.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili", art. 52, co.1;
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 6, c.1 e 3, 7 co. 1-2-3, 8 co. 6, 11 co. 1-2 e 15 co. 1.
- L.7 agosto 1990 n.241, artt. 7 e ss.;
- R.D.16 marzo 1942 n.267, art. 33;
- D.M. del 15.02.1949 art. 7;
- Artt. 51, 230, 240 c.p.c.

Si dà luogo alla riunione dei ricorsi allorché è ravvisabile una evidente connessione soggettiva tra gli stessi, in quanto promossi dallo stesso soggetto nei confronti delle decisioni assunte dal Consiglio di Disciplina dell'Ordine locale. Occorre, cioè, che i procedimenti da riunire abbiano il medesimo oggetto, vertano tra le stesse parti e si trovino in uno stadio tale da non pregiudicare per taluno di essi il corretto espletamento dell'istruttoria.

Le prove per interrogatorio formale e per testi, secondo quanto richiesto negli art. 230 e 244 c.p.c. devono essere dedotte per articoli separati e specifici. Ne consegue l'inammissibilità della richiesta di ammissione, non avendo il ricorrente proceduto alla formulazione di capitoli separati e specifici ma avendo fatto generico riferimento ai fatti esposti nella memoria difensiva.

Il Consiglio di Disciplina dispone di un'ampia discrezionalità nella conduzione dell'istruttoria, disponendo o meno l'acquisizione dei documenti ritenuti necessari o l'ammissione

delle prove considerate pertinenti e rilevanti ai fini del decidere. Pur dovendo il procedimento disciplinare svolgersi in modo tale da consentire nel modo più ampio e completo possibile l'accertamento dei fatti e la verifica delle ragioni difensive addotte dall'incolpato, è configurato dalla legge in termini inquisitori e non accusatori sicché non esiste un diritto alla prova dell'inquisito assimilabile a quello garantito nel processo penale.

Pertanto, al diritto dell'incolpato di indicare testimoni o altri mezzi istruttori a difesa, fa senza dubbio riscontro il potere - dovere dell'autorità disciplinare di valutare preliminarmente l'ammissibilità e la rilevanza delle prove offerte.

Si deve ravvisare insufficienza della motivazione tale da integrare un vizio della delibera quando in essa non vengono affatto indicate le ragioni del convincimento del giudicante ma vi sia un rinvio, generico e per relationem *al quadro probatorio acquisito senza alcuna esplicitazione al riguardo né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito.*

I principi di specifica contestazione preventiva degli addebiti e di necessaria corrispondenza fra quelli contestati e quelli posti a sostegno del provvedimento sanzionatorio, costituenti presidio di garanzia dell'incolpato, non escludono modificazioni dei fatti contestati concernenti circostanze non configuranti una fattispecie di illecito disciplinare diversa e più grave rispetto a quella addebitata, come avviene quando le modificazioni non costituiscono elementi integrativi di una diversa fattispecie di illecito disciplinare, non risultando in tal modo preclusa la difesa dell'incolpato.

A sensi degli artt. 7 e seguenti della Legge n. 241 del 1990 relativamente al principio della partecipazione al procedimento amministrativo, il Consiglio di Disciplina Nazionale consente la facoltà di intervenire alla seduta di trattazione non solo a parte ricorrente, come prescritto ex art. 7 del DM del 15.02.1949, ma altresì ai Consigli di Disciplina degli Ordini territoriali, i quali sono da considerarsi parti necessarie del procedimento, in quanto naturali contraddittori nel giudizio che si apre con l'impugnazione dei loro provvedimenti.

Atteso che la ricusazione riguarda il giudice come persona fisica, deve ritenersi inammissibile la ricusazione dell'intero Collegio, anche se il professionista propone istanze separate, di contenuto identico, per ciascun componente. L'eguale contenuto delle stesse manifesta palese la volontà del ricorrente di ricusare non il singolo consigliere, ma di fatto l'intero collegio giudicante quale organo unitario davanti il quale doveva essere celebrato il procedimento.

Ai fini di cui all' art. 51 n.4 c.p.c., la nozione di giudice non deve considerarsi in senso letterale, ossia come organo giurisdizionale ma come organo giudicante ed il Consiglio di disciplina incaricato di un determinato procedimento disciplinare che abbia conosciuto del fatto in un diverso procedimento disciplinare deve astenersi dall'ultimo.

In materia di ricusazione, il fatto che taluni componenti del Collegio abbiano già espresso un parere nei confronti dei motivi di impugnazione del ricorso in una precedente decisione, provvedendo a rigettare l'impugnativa, non rientra in alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 51 c.p.c, né può esservi analogicamente ricondotto, atteso che nessuna incompatibilità deriva dal solo fatto di avere esercitato la funzione giudicante nell'ambito di procedimento diverso da quello in cui è dedotta, ancorché concernente il medesimo soggetto.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la sola proposizione del ricorso per ricusazione non determina ipso iure *la sospensione del procedimento e la devoluzione della questione all'organo giudicante competente a decidere della questione stessa, in quanto spetta pur sempre al giudice* a quo *una sommaria delibazione della sua ammissibilità, all'esito della quale, ove risultino* ictu oculi *carenti i requisiti formali di legge per l'ammissibilità dell'istanza, il procedimento può continuare.*

E' da escludere l'automatismo dell'effetto sospensivo, dovendosi contemperare le contrapposte esigenze di assicurare alle parti l'imparzialità del giudizio nella specifica controversia di cui trattasi e di impedire un uso distorto dell'istituto.

Proposta l'istanza di ricusazione, la riassunzione del giudizio, dopo la cessazione della sospensione - che si determina in base alla mera pronuncia dell'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile l'istanza di ricusazione - può avere luogo senza formalità, proseguendo di ufficio e autonomamente il processo, dopo detta pronuncia, tanto che le parti non hanno diritto ad alcuna comunicazione, ove fosse stato già disposto, con provvedimento anteriore alla presentazione dell'istanza, un rinvio ad altra udienza, successiva alla data di definizione dell'istanza stessa.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

14 giugno 2016, n.24

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Marcello Marchetti; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea Pinerolo Torino.

Falso in bilancio - Ordinanza applicativa misura interdittiva ad esercitare la professione - Trasmissione degli atti da parte del Pubblico Ministero all'Ordine – Apertura di un procedimento disciplinare – Efficacia della sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti nel giudizio disciplinare - Rilevanza delle prove penali nel giudizio disciplinare - Provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione - Difetto di motivazione - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Accoglimento parziale del ricorso – Rideterminazione della sanzione.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili", artt. 50; 52, co.1, lett. b);
- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dell'11-12 novembre 2009, art. 23;
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 6, 7, 8 commi 1 e 4 e 11, commi 1 e 3;
- R.D 16 marzo 1942, n. 267, artt. 216, 219, 223;
- art. 2621 c.c.;
- artt. 40, 110 c.p.;
- art. 444, 445 c.p.p.;

Nel giudizio per responsabilità disciplinare, l'efficacia di giudicato delle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti deve intendersi limitata all'accertamento dell'insussistenza, allo stato, delle cause di non punibilità ovvero di estinzione del reato di cui

all'art.129 c.p.p. cui è sottesa anche l'esistenza di elementi sufficienti a giustificare l'inizio dell'azione penale e non impedisce, nel giudizio per responsabilità disciplinare, un'istruttoria probatoria che vada al di là del limitato accertamento contenuto nella sentenza penale.

Il Consiglio può legittimamente trarre prova della responsabilità disciplinare dalle risultanze istruttorie del processo penale, avvalendosi dell'accertamento compiuto dal giudice penale e consacrato nella sentenza di patteggiamento per addivenire ad una autonoma valutazione dei fatti in sede disciplinare.

La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti equivale ad una vera e propria sentenza di condanna in quanto essa, pur non potendo propriamente considerarsi tale quoad substantiam*, lo è* quoad effectum*, a causa della rinuncia dell'imputato a contestare le proprie responsabilità e della contestuale deliberazione negativa del giudice quanto all'esclusione della sussistenza di cause di non punibilità o di non procedibilità o di estinzione del reato.*

Il vizio di omessa motivazione sussiste quando non siano affatto indicate le ragioni del convincimento del giudicante, ma vi sia un rinvio ovvero un richiamo del quadro probatorio acquisito, senza alcuna esplicitazione né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
14 giugno 2016, n.25
Pres. Marcello Marchetti; Rel. Antonio Repaci; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Bancarotta – Applicazione misura cautelare personale – Prescrizione dell'inizio dell'azione disciplinare – Apertura procedimento penale - Sospensione cautelare in fase di indagini preliminari -Valutazione ai fini di applicazione di misura di sospensione cautelare - Provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio della professione - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili", artt. 49, 50 co.10, 53 co. 2;
- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dell'11-12 novembre 2009, artt.8, comma 9, 12,19;
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 6, 11;
- L. 7 agosto 1990 n.241, artt. 7, 21 *octies*;
- L.16 marzo 2006 n.146, artt.3, 4;
- R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 67
- art. 648 *bis* c.p.;
- art. 60 c.p.p.;

L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell'evento che può dar luogo all'apertura del procedimento disciplinare; non essendo riscontrabile nell'ordinamento professionale una specifica norma che precisi il termine di decorrenza della prescrizione, il dies a quo *deve essere individuato applicando i principi generali, ossia facendo riferimento al giorno*

della consumazione del fatto.

Nel caso in cui siano oggetto del procedimento disciplinare i fatti oggetto di sentenza penale, la possibilità di aprire siffatto procedimento decorre dal momento del deposito della sentenza.

In conformità alla giurisprudenza amministrativa, con l'acquisizione della notizia di reato cominciano le indagini preliminari, che costituiscono già la prima fase del "procedimento penale", e la sospensione cautelare in pendenza di procedimento penale a carico dell'incolpato può essere legittimamente disposta non soltanto quando l'interessato sia stato rinviato a giudizio ai sensi dell'art. 60 c.p.p., ma anche quando il procedimento si trovi nella fase delle indagini preliminari.

Ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D. Lgs. 139/2005 la sospensione cautelare è comunque disposta in caso di applicazione di misura cautelare o interdittiva, di sentenza definitiva con cui si è applicata l'interdizione dalla professione o dai pubblici uffici, trattandosi, in tal caso, di misura rispetto alla quale l'organo deliberante non ha discrezionalità.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

14 giugno 2016, n.26

Pres. e rel. Marcello Marchetti; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Livorno.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili", art. 52, co.1;
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 11, 22 e 24.
- Art. 295 c.p.c.;
- Art. 211 disp.att. c.p.p.

Appropriazione indebita in danno di clienti - Apertura procedimento disciplinare- Sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale - Presupposti - Elemento soggettivo dell'illecito disciplinare - Diritto di difesa - Mancata difesa - Radiazione dall'Albo – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

Quando l'addebito disciplinare abbia ad oggetto i medesimi fatti contestati in sede penale e sia stata già esercitata l'azione penale si impone all'Ordine territoriale la sospensione del giudizio disciplinare in pendenza di quello penale, atteso che l'accertamento contenuto in quest'ultimo rileva anche in ordine all'accertamento delle condotte rilevanti nel procedimento disciplinare.

A tal fine occorre che tra procedimento disciplinare e giudizio penale vi sia sostanziale identità dei fatti e la contemporanea pendenza del procedimento disciplinare e di quello penale. In particolare, ai sensi dell'art. 211 disp. att. c.p.p., occorre valutare la sussistenza dell'avvio del processo penale e, dunque, almeno della richiesta di rinvio a giudizio.

Allorché l'irrogazione della sanzione disciplinare avviene a seguito dell'accertamento di un fatto contrario alle regole deontologiche ed attribuibile all'incolpato a titolo di dolo o, in ogni caso,

di colpa, la prova dell'elemento psicologico del reato può esser tratta da ogni elemento utile allo scopo, purché il convincimento del giudice sia supportato da motivazione logica, coerente e fondata su fatti concreti.

Il professionista sottoposto a procedimento disciplinare è libero di articolare, nel modo da lui ritenuto più idoneo, la propria strategia difensiva, essendo l'unico diritto insopprimibile quello di ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento in corso. Posta la regolarità di tali incombenti, finalizzati ad assicurare e rendere effettivo il diritto di difesa in capo all'incolpato, la rinuncia del medesimo a svolgere la propria difesa resta una sua libera scelta che non può compromettere la prosecuzione e definizione del procedimento disciplinare avviato.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
22 giugno 2016, n.27
Pres. f.f. Adriano Barbarisi; rel. Maurizio Giuseppe Grosso c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona.

-D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili", art. 52, co.1;
- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato nella seduta dei giorni 11 e 12 novembre 2009, art.12.

Mancata consegna al cliente di libri e registri contabili - Apertura procedimento disciplinare - Mancata convocazione all'udienza dibattimentale - Nullità delibera - Censura– Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale- Accoglimento del ricorso.

La mancata convocazione per l'udienza dibattimentale determina, in concreto, una lesione del diritto di difesa dell'incolpato. Configura, infatti, violazione delle disposizioni poste a presidio del diritto di difesa la mancata formale convocazione dell'incolpato, da cui consegue la nullità della delibera con la quale venga successivamente irrogata la sanzione disciplinare.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
22 giugno 2016, n.28
Pres. f.f. e rel. Adriano Barbarisi; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova.

Dignità, onore, decoro e immagine della professione - Corruzione – Ordinanza cautelare restrittiva libertà personale – Apertura di procedimento penale – Notizia apparsa sulla stampa - Apertura di un procedimento disciplinare – Valenza delle prove penali nel giudizio disciplinare - Efficacia della sentenza di patteggiamento - Rilevanza della prova penale con riferimento alla valutazione della lesione del prestigio della categoria - Natura del procedimento disciplinare ai fini dell'applicazione della CEDU - Principio del *ne bis in idem* - Provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli

Esperti Contabili", artt. 49, co.5, 53, co.1 e 2;
- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dell'11-12 novembre 2009, art. 20;
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 6, 7, 9, 11 e 22;
- Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art.4 Protocollo n. 7
- artt. 444, 445 c.p.p;
- art. 295 c.p.c..

In sede di procedimento disciplinare, laddove vi sia una sentenza di patteggiamento, così come una sentenza di condanna emessa in seguito a dibattimento, occorre considerare accertati e provati i fatti così come acclarati dal giudice penale, residuando in capo all'organo giudicante unicamente il potere di compiere un autonomo e motivato accertamento solo in ordine alla loro rilevanza disciplinare.

Nel giudizio per responsabilità disciplinare, l'efficacia di giudicato delle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti deve intendersi limitata all'accertamento dell'insussistenza, allo stato, delle cause di non punibilità ovvero di estinzione del reato di cui all'art.129 c.p.p. cui è sottesa anche l'esistenza di elementi sufficienti a giustificare l'inizio dell'azione penale e non impedisce, nel giudizio civile per responsabilità disciplinare, un'istruttoria probatoria che vada al di là del limitato accertamento contenuto nella sentenza penale.

Il Consiglio può legittimamente trarre prova della responsabilità disciplinare dalle risultanze istruttorie del processo penale, avvalendosi dell'accertamento compiuto dal giudice penale e consacrato nella sentenza di patteggiamento per addivenire ad una autonoma valutazione dei fatti in sede disciplinare.

La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti equivale ad una vera e propria sentenza di condanna in quanto essa, pur non potendo propriamente considerarsi tale quoad substantiam*, lo è* quoad effectum*, a causa della rinuncia dell'imputato a contestare le proprie responsabilità e della contestuale deliberazione negativa del giudice quanto all'esclusione della sussistenza di cause di non punibilità o di non procedibilità o di estinzione del reato.*

L'autonomo convincimento che il Consiglio è legittimato ad elaborare con riguardo ai fatti emersi in sede penale ed alla documentazione acquisita, ritenendo, in base a questi, il disvalore, anche sotto il profilo deontologico e con riferimento ai canoni previsti, delle condotte tenute dal ricorrente, implica il potere dell'organo disciplinare di valutare gli effetti dannosi per l'immagine della categoria e dell'Ordine di appartenenza.

In conformità alla giurisprudenza della Corte EDU il procedimento disciplinare non può essere qualificato come procedimento avente ad oggetto <<accusa in materia penale>>, ma come procedimento che appartiene all'area delle controversie su diritti di carattere civile, avendo esso, secondo il diritto interno, natura di procedimento amministrativo a carattere sanzionatorio al quale, anche in forza dell'art. 49 (Esercizio dell'azione disciplinare) commi 2 e 3, del D. Lgs. 139/2005 trovano applicazione le norme sul procedimento amministrativo e, in via suppletiva, le norme del codice di procedura civile.

Nell'ipotesi in cui il procedimento disciplinare sia stato aperto in relazione ai medesimi fatti oggetto del processo penale non può trovare applicazione il principio del ne bis in idem*, il quale esaurisce la sua efficacia nell'ambito penale e non può trovare applicazione a fattispecie aventi natura disciplinare, nell'ambito di un procedimento di natura amministrativa con finalità di tutela dell'immagine pubblica della professione.*

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
23 giugno 2016, n.29
Pres. f.f. Adriano Barbarisi; rel. Maurizio Giuseppe Grosso c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pescara.

-D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili", art. 54, co. 2.

Morosità nel pagamento delle quote annuali- Apertura procedimento disciplinare- Sospensione dall'Albo – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

A norma dell'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo n. 139/2005, la sospensione è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio dell'Ordine/Consiglio di Disciplina territoriale quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute.

L'ordinamento professionale riconosce che la condotta omissiva, valutabile in chiave disciplinare, consistente nel mancato pagamento delle quote possa essere soggetta ad una diversa valutazione nel caso in cui il Presidente dell'Ordine/Consiglio di Disciplina territoriale constati il concreto ravvedimento dell'iscritto sanzionato, il quale dimostri un apprezzabile attaccamento alla professione, riparando, nei fatti, all' impossibilità di adempimento nei termini previsti motivata da temporanei problemi economici.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
23 giugno 2016, n.30
Pres. f.f. Adriano Barbarisi; Rel. Giorgio Luchetta; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Mancato pagamento contributi iscrizione Ordine – Condotta irreprensibile - Apertura di un procedimento disciplinare – Termini procedimento morosità - Natura perentorio deposito ricorso - Perfezionamento notifica tramite pec - Cancellazione dall'Albo - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Irricevibilità del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili", artt. 36, co. 1, lett. c); 54; 55;
- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dell'11-12 novembre

2009, artt. 25;
- Regolamento per la riscossione dei contributi adottato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta del 14 gennaio 2009, art. 7;
- D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni (Codice dell'amministrazione digitale), art. 48.

Ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento per la riscossione dei contributi adottato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nella seduta del 14 gennaio 2009, nel procedimento seguito dai Consigli dell'Ordine per l'adozione delle sanzioni per gli iscritti morosi si osservano le forme del procedimento disciplinare e, quindi, deve trovare applicazione l'articolo 55 del D. Lgs. n. 139/2005, a norma del quale il ricorso al Consiglio Nazionale può essere presentato da parte dell'interessato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione del Consiglio dell'Ordine territoriale.

Il termine per il ricorso al Consiglio Nazionale previsto dall'articolo 55 del D. Lgs. n. 139/2005, è un termine che riveste, per ragioni di certezza giuridica, natura perentoria.

Ai sensi dell'art.25 Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale la notifica tramite posta elettronica certificata costituisce una modalità di notifica alternativa rispetto a quella effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Essa si perfeziona per il destinatario nel momento in cui l'email certificata arriva nella disponibilità informatica del ricevente e per il mittente con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni (Codice dell'amministrazione digitale) indipendentemente dall'effettiva lettura del messaggio da parte del destinatario.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
23 giugno 2016, n.31
Pres. f.f. e Rel. Adriano Barbarisi; c. Collegio n. 2 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova.

Mancato assolvimento obbligo formativo - Apertura di un procedimento disciplinare – Provvedimento di censura - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Revoca in autotutela da parte del Consiglio di Disciplina territoriale - Cessazione della materia del contendere.

-D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili", art. 52, co.1, lett. a);
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 6, comma 1 e 11 commi 1 e 3;
- art. 100 c.p.c.;
- Legge 7 agosto 1990 n.241, art. 21 *quinquies.*

Sussiste cessazione della materia del contendere allorquando l'Amministrazione, in pendenza del giudizio, annulla o comunque riforma in maniera satisfattoria per il ricorrente il

provvedimento amministrativo contro cui è stato proposto il ricorso.

Ed infatti, in conformità alla costante giurisprudenza non sussiste alcun interesse rilevante ai sensi dell'art. 100 c.p.c. all'annullamento di un provvedimento già eliminato dal mondo giuridico.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
14 luglio 2016, n.32
Pres. Adriano Barbarisi; Rel. Antonio Repaci; c. Collegio A del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo.

Esposto - Archiviazione - Impugnazione da parte dell'esponente - Legittimazione attiva - Impugnazione al Consiglio Nazionale – Inammissibilità del ricorso.

- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dell'11-12 novembre 2009, art.18; 24.

E' inammissibile il ricorso presentato dall'esponente contro il provvedimento di archiviazione del C.d.O. territoriale. La legittimazione all'impugnazione deve ravvisarsi, infatti, soltanto in capo ai destinatari del provvedimento disciplinare, ovvero soltanto al soggetto la cui posizione professionale venga incisa dal contenuto della decisione mentre colui che, nell'ambito del procedimento disciplinare, assume la posizione giuridica del denunziante riveste una posizione assimilabile, nella legislazione vigente, a quella del testimone piuttosto che a quella della parte lesa.

In materia disciplinare, peraltro, l'impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono solo l'iscritto contro cui si procede ed il Pubblico Ministero.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
14 luglio 2016, n.33
Pres. Adriano Barbarisi; Rel. Antonio Repaci; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona.

Esposto - Archiviazione - Impugnazione da parte dell'esponente - Legittimazione attiva - Impugnazione al Consiglio Nazionale - Inammissibilità del ricorso.

- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dell'11-12 novembre 2009, art.18

E' inammissibile il ricorso presentato dall'esponente contro il provvedimento di archiviazione del C.d.O. territoriale. La legittimazione all'impugnazione deve ravvisarsi, infatti, soltanto in capo ai destinatari del provvedimento disciplinare, ovvero soltanto al soggetto la cui posizione professionale venga incisa dal contenuto della decisione mentre colui che, nell'ambito del procedimento disciplinare, assume la posizione giuridica del denunziante riveste una posizione assimilabile, nella legislazione vigente, a quella del testimone piuttosto che a quella della parte

lesa.

In materia disciplinare, peraltro, l'impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono solo l'iscritto contro cui si procede ed il Pubblico Ministero.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

14 luglio 2016, n.34

Pres. e Rel. Adriano Barbarisi; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ferrara.

Onere probatorio - Censura - Dovere di collaborazione - Mancata produzione di documentazione - Autonomia di valutazione del Consiglio – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili", art. 52, comma 1, lett. a);
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 6; 22.

Secondo le regole generali in materia di istruzione probatoria, incombe sulla parte l'onere di allegare e provare i fatti, specificando le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico sì che le altre parti hanno il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contestarle ovvero di ammetterle in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse.

In conformità alla giurisprudenza, fermo restando che la contestazione deve riguardare i fatti del processo e non la determinazione delle loro dimensione giuridica, la mancata contestazione di un fatto addotto dalla controparte ne rende superflua la prova, conferendogli carattere non controverso, e ciò sia per il sistema delle preclusioni il quale comporta per le parti l'onere di collaborare al fine di circoscrivere la materia controversa, e sia per il principio di economia che deve informare il processo, alla stregua dell'art.111 Cost..

Il Consiglio Nazionale è legittimato a formare un proprio e autonomo convincimento in base ai fatti emersi nel corso dell'istruttoria ed alla documentazione acquisita, anche in sede giurisdizionale, ed in base a questi ritenere il disvalore, anche sotto il profilo deontologico e con riferimento ai canoni previsti, delle condotte tenute dal professionista incolpato.

Al fine di fondare il proprio convincimento, l'Organo giudicante è legittimato non solo a chiedere tutti i chiarimenti dallo stesso valutati come necessari, ma è altresì libero di considerare gli elementi probatori prodotti rilevanti o non rilevanti, ovvero <<non puntuali>>.

Esso, peraltro, nella sua discrezionalità può valutare anche il comportamento complessivo tenuto dalla parte nel corso della fase istruttoria.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
14 luglio 2016, n.35
Pres. Adriano Barbarisi; Rel. Antonio Repaci; c. Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia

Esposto - Archiviazione - Impugnazione da parte dell'esponente - Legittimazione attiva - Impugnazione al Consiglio Nazionale - Inammissibilità del ricorso.

- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dell'11-12 novembre 2009, art.18
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt.6, 7, 9, 10, 11, 15.

E' inammissibile il ricorso presentato dall'esponente contro il provvedimento di archiviazione del C.d.O. territoriale.

La legittimazione all'impugnazione deve ravvisarsi, infatti, soltanto in capo ai destinatari del provvedimento disciplinare, ovvero soltanto al soggetto la cui posizione professionale venga incisa dal contenuto della decisione mentre colui che, nell'ambito del procedimento disciplinare, assume la posizione giuridica del denunziante riveste una posizione assimilabile, nella legislazione vigente, a quella del testimone piuttosto che a quella della parte lesa.

In materia disciplinare, peraltro, l'impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono solo l'iscritto contro cui si procede ed il Pubblico Ministero.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
14 luglio 2016, n.36
Pres. Adriano Barbarisi; Rel. Maurizio Giuseppe Grosso; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia.

Esposto - Espletamento incarico professionale - Conflitto di interessi - Carenza di motivazione - Nullità della decisione – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Accoglimento del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili", art. 52, comma 1, lett. a);
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 6,7,9,10,11, 21.

La mancanza di indipendenza da parte del professionista non si presume e la circostanza che esso sia esposto a pressioni implica automaticamente che lo stesso non abbia agito in modo indipendente.

Ricorre il vizio della carenza di motivazione quando in essa non vengano affatto indicate le ragioni del convincimento del giudicante, ma vi sia un rinvio ovvero un richiamo del quadro probatorio acquisito, senza alcuna esplicitazione al riguardo, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
14 settembre 2016, n.37
Pres. f.f. Adriano Barbarisi; Rel. Giorgio Luchetta; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani.

Subentro di collega - Consegna di documentazione contabile – Professionista componente del Consiglio di amministrazione di un Consorzio - Apertura del procedimento disciplinare– Censura - Doveri di irreprensibilità e dignità anche al di fuori dell'esercizio della professione - Mancata spontanea attuazione di provvedimento giurisdizionale - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili", artt. 49 e 52, co. 1;
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 2, co. 2 e 16, co. 3;
- Art. 700 c.p.c.

L'art.16 comma 3 del Codice deontologico fa riferimento a tutte quelle ipotesi in cui vi sia un <<subentro di un collega>> nell'attività di tenuta della contabilità del cliente in forza di un incarico professionale stipulato inter partes.

Essa è volta a bilanciare due interessi: quello di evitare che la successione di un professionista ad un altro possa pregiudicare – senza motivo legittimo – il collega che, sino a quel momento, aveva adempiuto al proprio mandato nell'ambito del principio generale che informa ogni codice deontologico e, cioè, quello della c.d. colleganza professionale e quello ulteriore di non pregiudicare mai l'interesse del cliente, la cui realizzazione rappresenta la causa del contratto di mandato stipulato inter partes.

Data la ratio *della norma, deve ritenersi che essa non possa essere applicata a fattispecie diverse rispetto alle quali neppure sussiste la* eadem ratio.

A norma dell'articolo 2, comma 2, del Codice deontologico il comportamento del professionista, anche al di fuori dell'esercizio della professione, deve essere irreprensibile e consono al decoro e alla dignità della stessa., a prescindere dal fatto che esso abbia origine in un incarico professionale oppure nell'assunzione di una carica sociale.

Sia nell'un caso che nell'altro, infatti, il professionista è tenuto a ispirare il proprio comportamento ai principi di dignità, probità e decoro professionale.

La mancata spontanea attuazione di un provvedimento giurisdizionale, senza peraltro allegazione di alcun valido motivo, integra un comportamento in palese violazione dei doveri di dignità, probità e decoro professionale.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
14 settembre 2016, n.38
Pres. f.f. Marcello Marchetti; Rel. Adriano Barbarisi; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Reati di truffa e falso ai danni della sanità pubblica – Misura cautelare degli arresti domiciliari - Apertura del procedimento disciplinare – Indagini preliminari - Sospensione cautelare facoltativa dall'esercizio della professione - Revoca del provvedimento - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale da parte del sostituto procuratore - Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili", art. 53, co. 2;
- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dell'11-12 novembre 2009, artt. 8 e 10, co. 2;
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 6, 11;

L'art. 53, comma 2, del D. Lgs. 139/2005 è chiaro nell'elencare le tipologie di provvedimenti cautelari emanati dall'autorità giudiziaria che costituiscono presupposto per la pronuncia obbligatoria della sospensione cautelare, vale a dire la sottoposizione dell'incolpato a misura cautelare o interdittiva, ovvero l'emanazione, a suo carico, di sentenza definitiva con cui viene applicata l'interdizione dalla professione o dai pubblici uffici, tipizzati dal codice penale e dal codice di procedura penale.

La condizione legittimante l'adozione del provvedimento di sospensione cautelare, quale provvedimento a carattere vincolato giusta la previsione normativa richiamata, è rappresentata dal fatto oggettivo dell'applicazione della misura coercitiva.

Se è vero che, a norma dell'art.50 D. Lgs. n. 139/2005 il professionista che sia sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, è solo in esito all'accertamento penale divenuto definitivo e, comunque, alla rilevanza disciplinare scaturente all'esito di un procedimento disciplinare svolto con le garanzie del contraddittorio e della difesa, che può essere limitato il diritto al pieno esercizio della professione.

Non può, quindi, essere limitato tale diritto se il procedimento penale è stato solo avviato, trovandosi ancora nella fase delle indagini preliminari.

Il venir meno delle esigenze cautelari penali e lo status *di incensurato del professionista, che mai risulti avere commesso o essere stato indagato per comportamenti oggetto del procedimento penale, giustificano la revoca della misura disposta dal Collegio di Disciplina dell'Ordine.*

Il che vale ad escludere anche l'eventuale applicazione dell'art.10 co.1 – sospensione cautelare facoltativa - a norma del quale in relazione alla gravità del fatto, il Consiglio o il

Collegio di Disciplina, aperto il procedimento disciplinare e sentito l'iscritto, può disporre, in ogni fase del procedimento, la sospensione per un periodo non superiore a cinque anni.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
14 settembre 2016, n.39
Pres. Marcello Marchetti; Rel. Antonio Repaci; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Svolgimento dell'attività di consulente tecnico d'ufficio - Apertura del procedimento disciplinare – Censura – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale da parte dell'iscritto e del PM – Riunione dei ricorsi - Sindacato sulla valutazione del consulente tecnico – Accoglimento dei ricorsi.

- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, art. 8;
- Art. 25 e 97 Cost.;
-Art. 51, n. 2 c.p.c.;
- Art. 323 c.p.;
- Artt. 36 e 52 c.p.p.;
- Art. 15, 19 e 20 disp. att. c.p.c.
-Art. 68 disp. att. c.p.p.

Il Consiglio di Disciplina Nazionale non può effettuare valutazioni di merito in ordine all'operato del professionista, la cui valutazione peritale può - e deve - essere oggetto di esame critico in altra sede, ossia, nell'ambito del processo penale ovvero in quello civile, attraverso la richiesta, rivolta al Giudice dai soggetti interessati, di convocare il CTU per rendere chiarimenti in forma scritta o orale, ovvero mediante la domanda di rinnovazione della perizia da parte di altro CTU e, in caso di risultanze peritali contrastanti, attraverso la richiesta di consulenza da affidare ad un collegio di periti.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
Pres. f.f. e Rel. Adriano Barbarisi; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Paola.

Contestazione di irregolarità nello svolgimento delle funzioni di componente del collegio sindacale di un istituto bancario a carico di due iscritti all'albo - Apertura dei procedimenti disciplinari – Onere probatorio - Principio di non contestazione - Principio della previa contestazione dell'addebito - Requisiti delibere apertura procedimenti disciplinari - Integrazione capo di incolpazione - Requisiti - Sanzioni Banca d'Italia - Principio del *ne bis in idem* – Provvedimenti di censura – Impugnazioni al Consiglio di Disciplina Nazionale – Riunione dei ricorsi - Rigetto dei ricorsi.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili", art. 50 co.3;

- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, art. 8, co. 2;
- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dell'11-12 novembre 2009, art. 49 e ss;

Laddove i ricorsi siano evidentemente e strettamente connessi, tanto per il profilo soggettivo che oggettivo, il Consiglio può riunire i ricorsi affinché questi possano essere trattati congiuntamente anche per ragioni di economia processuale.

Secondo le regole generali in materia di istruzione probatoria incombe sulla parte l'onere di allegare e provare i fatti, specificando le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico sì che le altre parti hanno il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contestarle ovvero di ammetterle in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, nei procedimenti disciplinari, caratterizzati da una propria natura afflittiva e destinati eventualmente a concludersi con l'irrogazione di una sanzione incidente sui diritti e sullo status dell'incolpato, l'Amministrazione è tenuta ad estendere al massimo le garanzie procedimentali e, segnatamente a rispettare il principio della previa contestazione dell'addebito, l'esigenza del contraddittorio, il diritto di difesa dell'incolpato; ciò comporta che la contestazione dell'addebito che, nella prospettazione iniziale dell'amministrazione integra illecito disciplinare, è costituita da fatti che devono essere i medesimi per i quali si perviene, all'esito dell'istruttoria e delle giustificazioni dell'interessato, all'irrogazione della sanzione; di conseguenza l'Amministrazione deve contestare con immediatezza tutti i fatti di cui sia a conoscenza e che ritiene possano costituire illecito disciplinare, non essendo ammesse le cd. contestazioni a catena volte ad eludere termini decadenziali; per altro verso, laddove nel corso dell'istruttoria comunque emergano nuovi fatti rilevanti ai fini dell'integrazione dell'illecito disciplinare, l'Amministrazione è tenuta a contestarli con immediatezza all'incolpato, onde garantire in concreto l'attuazione del diritto di difesa.

In conformità al disposto dall'art. 8, comma 2, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, la delibera di apertura del procedimento deve contenere tutte le indicazioni necessarie per salvaguardare i diritti e le garanzie difensive dell'incolpato e, pertanto, deve essere succintamente motivata con l'indicazione delle contestazioni dei fatti ritenuti disciplinarmente rilevanti, l'indicazione delle norme di legge o del Codice deontologico che si ipotizzano violate.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, al fine di garantire il diritto di difesa dell'incolpato occorre una chiara contestazione dei fatti addebitati, non assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all'organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione al diritto di difesa solo allorquando l'incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa.

Non si ravvisa rapporto di continenza tra le norme che fanno obbligo alla Banca d'Italia di irrogare sanzioni a professionisti in qualità di amministratori e sindaci di un istituto bancario, e quelle, contenute nel D. Lgs. n. 139/2005, poste a tutela della dignità e del decoro della professione di dottore commercialista. Le condotte che danno luogo a sanzione vengono, infatti, valutate

dall'Ordine sotto il diverso profilo disciplinare e non con riferimento a quello relativo all'osservanza delle norme bancarie.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

11 ottobre 2016 n.41

Pres. Adriano Barbarisi; Rel. Antonio Repaci c. Collegio n. 3 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Mancato assolvimento dell'obbligo formativo - Valutazione del profilo soggettivo - Sospensione dall'esercizio della professione - Impugnazione al Consiglio Nazionale - Accoglimento parziale del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili", artt. 1, comma 2, lett. a) , 12, co.1, lett. r); 29, co. 1, lett. c) ed m), 52;
- D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, art.7
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt.8 co.5, 11;
- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dell'11-12 novembre 2009, art. 2, co.1, lett. a);
- Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, art.2 co.1 lett. a); art.5 co.1, 2 lett. a);
- Regolamento per la formazione professionale continua dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di Roma, artt.3, 8.

La funzione di regolamentare la formazione degli iscritti, che diventa effettiva attraverso l'esercizio del potere disciplinare sui professionisti, è demandata agli Ordini territoriali in virtù del fatto che al concetto di "regolazione" è sottesa la potestà di autorganizzazione e di disciplina degli Ordini nell'attività formativa

Nel giudizio in ordine alla sanzionabilità della condotta omissiva si ritengono meritevoli di valutazione i gravi motivi di ordine personale addotti e documentati dal professionista in quanto significativamente incidenti sul profilo soggettivo dello stesso, tenendo altresì in considerazione il comportamento complessivo tenuto nel corso del procedimento.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

11 ottobre 2016 n.42

Pres. Adriano Barbarisi; Rel. Giorgio Luchetta c. Collegio n. 2 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Mancato assolvimento dell'obbligo formativo - Esonero totale - Esonero parziale - Sospensione dall'esercizio della professione - Impugnazione al Consiglio Nazionale - Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, artt. 1, comma 2, lett. a) , 12, co.1, lett. r); 29, co. 1, lett. c) ed m), 52;
- D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, art.7
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt.8 co.5, 11;
-Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dell’11-12 novembre 2009, art. 2, co.1, lett.a);
- Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, art.2 co.1 lett.a); art.5 co.1, 2 lett. a);
- Regolamento per la formazione professionale continua dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di Roma, artt.3, 8.

La funzione di regolamentare la formazione degli iscritti, che diventa effettiva attraverso l'esercizio del potere disciplinare sui professionisti, è demandata agli Ordini territoriali in virtù del fatto che al concetto di “regolazione” è sottesa la potestà di autorganizzazione e di disciplina degli Ordini nell’attività formativa.

Il professionista che, pur malato, non interrompe la propria attività professionale, ha comunque l'obbligo di formazione prescritto dal Regolamento emanato dall'Ordine, ossia può godere dell'esonero dall'obbligo di formazione continua in aula ma è comunque tenuto ad assolvere gli obblighi inerenti la FPC utilizzando unicamente le attività di formazione a distanza, secondo quanto prescrive la predetta normativa in materia.

Egli cioè è tenuto ad un adempimento parziale dell'obbligo di formazione professionale, e non può godere di un esonero totale.

E' tardiva la richiesta di esonero dall'obbligo di formazione professionale continua avanzata nel corso del procedimento disciplinare.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

11 ottobre 2016 n.43

Pres. Adriano Barbarisi; Rel. Ugo Marco Pollice c. Collegio n. 2 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Mancato assolvimento dell’obbligo formativo - Esonero parziale- Sospensione dall'esercizio della professione - Impugnazione al Consiglio Nazionale - Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, artt. 1, comma 2, lett. a) , 12, co.1, lett. r); 29, co. 1, lett. c) ed m), 52;
- D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, art.7
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt.8 co.5, 11;
- Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio

azionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dell'11-12 novembre 2009, art. 2, co.1, lett.a);
- Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, art.2 co.1 lett.a); art.5 co.1, 2 lett. a);
- Regolamento per la formazione professionale continua dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di Roma, artt.3, 8.

L'attività di formazione continua costituisce un'attività obbligatoria e la funzione di regolamentare la formazione degli iscritti, che diventa effettiva attraverso l'esercizio del potere disciplinare sui professionisti, è demandata agli Ordini territoriali in virtù del fatto che al concetto di "regolazione" è sottesa la potestà di autorganizzazione e di disciplina degli Ordini nell'attività formativa.

Al fine di poter godere dell'esonero parziale dall'obbligo di formazione professionale continua, il professionista deve farne domanda all'Ordine utilizzando l'apposito modello e presentando la documentazione ivi indicata, secondo quanto prescrive la normativa regolamentare in materia.

La previsione della previa necessità di apposita istanza al Consiglio territoriale ha una sua funzione che non può essere trascurata, ossia quella di individuare ex ante il numero di crediti formativi da conseguire, sia nell'interesse dell'iscritto, sia per evitare attività amministrative inutili, sia, infine, allo scopo di garantire una uniformità di trattamento tra tutti gli iscritti.

Il professionista che, pur in presenza di una causa di esonero non fatta valere, continua a svolgere l'attività professionale, non è esentato dall'obbligo formativo che persegue l'interesse pubblico ad avere un professionista formato e aggiornato nell'interesse dei propri clienti.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
11 ottobre 2016 n.44
Pres. e Rel. Adriano Barbarisi; c. Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Mancato assolvimento dell'obbligo formativo - Irricevibilità - Deposito fuori termine - Sospensione feriale dei termini - Sospensione dall'esercizio della professione - Impugnazione al Consiglio Nazionale - Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili", artt. 1, comma 2, lett. a) , 12, co.1, lett. r); 29, co. 1, lett. c) ed m), 52;
- D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, art.7
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt.8 co.5, 11;
- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dell'11-12 novembre 2009, art. 2, co.1, lett.a);
- Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, art.2 co.1 lett.a); art.5 co.1, 2 lett. a);

- Regolamento per la formazione professionale continua dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di Roma, artt.3, 8;
- Legge 7 agosto 1969 n. 742, “Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale”, art. 1.

È irricevibile il ricorso depositato dopo il termine di trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione che si intende impugnare.

Non è applicabile ai ricorsi amministrativi, quale il procedimento disciplinare, la L. 7 ottobre 1969, n. 742, concernente la sospensione dei termini durante il periodo feriale, la quale si applica soltanto a quelli proposti in sede giurisdizionale.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

11 ottobre 2016 n.45

Pres. Adriano Barbarisi; Rel. Antonio Repaci c. Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Mancato assolvimento dell’obbligo formativo - Tempestività del ricorso - Nullità per mancanza di sottoscrizione dell'atto introduttivo del giudizio - Inammissibilità - Sospensione dall'esercizio della professione - Impugnazione al Consiglio Nazionale - Inammissibilità del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, artt. 1, co.2, lett. a) , 12, co.1, lett. r); 29, co. 1, lett. c) ed m), 52;
- D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, art.7
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt.8 co.5, 11;
- Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dell’11-12 novembre 2009, art. 2, co.1, lett.a);
- Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, art.2 co.1 lett.a); art.5 co.1, 2 lett. a);
- Regolamento per la formazione professionale continua dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di Roma, artt.3, 8;
- Legge 7 agosto 1969 n. 742, “Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale”, art. 1.

Deve considerarsi tempestivo il ricorso inviato a mezzo posta elettronica il primo giorno feriale successivo alla scadenza del trentesimo giorno che cade di sabato. Secondo la regola generale, infatti, il termine che scade in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.

E' nullo il ricorso che non sia firmato né da parte del professionista ricorrente, né da parte del suo difensore.

La sottoscrizione degli atti possiede, infatti, la funzione di assicurare la provenienza di un documento da parte di colui che appare esserne l'autore e, come tale, costituisce elemento indispensabile per la formazione dell'atto stesso.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
11 ottobre 2016 n.46
Pres. Adriano Barbarisi; Rel. Maurizio Giuseppe Grosso; c. Collegio n. 2 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Mancato assolvimento dell'obbligo formativo - Forza maggiore - Soggiorno all'estero per motivi familiari - Esonero parziale - Sospensione dall'esercizio della professione - Impugnazione al Consiglio Nazionale - Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili", artt. 1, comma 2, lett. a) , 12, co.1, lett. r); 29, co. 1, lett. c) ed m), 52;
- D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, art.7
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt.8 co.5, 11;
- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dell'11-12 novembre 2009, art. 2, co.1, lett.a);
- Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, art.2 co.1 lett.a); art.5 co.1, 2 lett. a);
- Regolamento per la formazione professionale continua dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di Roma, artt.3, 9.

L'attività di formazione continua costituisce un'attività obbligatoria e la funzione di regolamentare la formazione degli iscritti, che diventa effettiva attraverso l'esercizio del potere disciplinare sui professionisti, è demandata agli Ordini territoriali in virtù del fatto che al concetto di "regolazione" è sottesa la potestà di autorganizzazione e di disciplina degli Ordini nell'attività formativa.

Il ricorrente che, pur assente dall'Italia per ragioni di famiglia, non interrompa la propria attività professionale, ha comunque l'obbligo di formazione in ossequio alla normativa regolamentare emanata dall'Ordine, ossia gode dell'esonero dall'obbligo di formazione continua in aula ma è comunque tenuto ad assolvere gli obblighi inerenti la FPC utilizzando unicamente le attività di formazione a distanza.

Al fine di poter godere dell'esonero parziale dall'obbligo di formazione professionale continua, il professionista deve farne domanda all'Ordine utilizzando l'apposito modello e presentando la documentazione ivi indicata, secondo quanto prescrive la normativa regolamentare in materia.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
11 ottobre 2016 n.47
Pres. Adriano Barbarisi; Rel. Antonio Repaci c. Collegio n. 2 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Mancato assolvimento dell'obbligo formativo - Autoformazione - Esonero parziale - Svolgimento attività professionale - Applicazione analogica Regolamento in materia di formazione adottato dal Consiglio Nazionale Forense il 16 luglio 2014 - Inammissibilità - Contrasto con art. 33 Cost. e D. Lgs. 30/2006 - Assenza di errori professionali - Sospensione dall'esercizio della professione - Impugnazione al Consiglio Nazionale - Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili", artt. 1, comma 2, lett. a), 12, co.1, lett. r); 29, co. 1, lett. c) ed m), 52;
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt.8 co.5, 11;
- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dell'11-12 novembre 2009, art. 2, co.1, lett.a);
- Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, art.2 co.1 lett.a); art.5 co.1, 2 lett. a);
- Regolamento per la formazione professionale continua dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di Roma, artt.3, 8;
- art.33 Cost.;
- D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, art.7.

Lo studio e l'approfondimento individuale mediante la lettura di giornali specializzati, libri, banche dati e circolari di associazioni di categoria rappresenta una modalità formativa che integra un presupposto necessario per l'esercizio dell'attività professionale ma non costituisce adempimento degli obblighi di formazione professionale continua di cui all'articolo 8, comma 5 del Codice deontologico della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile.

L'attività di formazione continua costituisce un'attività obbligatoria e la funzione di regolamentare la formazione degli iscritti, che diventa effettiva attraverso l'esercizio del potere disciplinare sui professionisti, è demandata agli Ordini territoriali in virtù del fatto che al concetto di "regolazione" è sottesa la potestà di autorganizzazione e di disciplina degli Ordini nell'attività formativa.

Lo svolgimento nel tempo dell'attività professionale rappresenta un valore aggiunto, nel senso che esso contribuisce a rafforzare l'elemento importante dell'esperienza professionale, la quale, tuttavia, secondo quanto previsto nel vigente ordinamento, non può prescindere da un aggiornamento continuo tramite le modalità previste dalle disposizioni in tema di formazione professionale continua.

Non può darsi applicazione analogica del Regolamento in materia di formazione adottato dal Consiglio Nazionale Forense il 16 luglio 2014. L'applicazione analogica implica, infatti, una lacuna normativa da colmare che, in materia, non è dato riscontrare, anche in ragione del fatto che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in esercizio della propria autonomia, ha posto una propria regolamentazione.

In quanto espressione di autonomia, il Regolamento applicabile ai dottori commercialisti e agli esperti contabili e quello applicabile agli avvocati presentano, pertanto, diversità che non consentono di invocare l'analogia, la quale, invece, presuppone una identità di sistema.

La previsione di sanzioni disciplinari per le ipotesi di mancato assolvimento dell'obbligo formativo non si pongono in contrasto con l'art. 33 Cost. e il D.lgs. 30/2006 che non riguardano il tema della rilevanza disciplinare dei comportamenti degli iscritti all'albo che rappresenta una materia rimessa all'autonomia dell'Ordine professionale.

La violazione dell'obbligo di aggiornamento professionale rappresenta in sé un comportamento sanzionabile in quanto così espressamente previsto dalle previsioni normative in materia e non costituisce un illecito correlato al verificarsi di un danno. Ne consegue la piena legittimità dell'esercizio del potere disciplinare in ipotesi di mancato assolvimento dell'obbligo formativo anche in assenza di segnalazione di errori professionali commessi dal professionista.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

11 ottobre 2016 n.48

Pres. Adriano Barbarisi; Rel. Giorgio Luchetta c. Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Mancato assolvimento dell'obbligo formativo - Malattia - Esonero parziale - Sospensione dall'esercizio della professione - Impugnazione al Consiglio Nazionale - Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili", artt. 1, comma 2, lett. a), 12, co.1, lett. r); 29, co. 1, lett. c) ed m), 52;
- D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, art.7
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt.8 co.5, 11;
- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dell'11-12 novembre 2009, art. 2, co.1, lett. a);
- Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, art.2 co.1 lett. a); art.5 co.1, 2 lett. a);
- Regolamento per la formazione professionale continua dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di Roma, artt.3, 8, 9.

L'attività di formazione continua costituisce un'attività obbligatoria e la funzione di regolamentare la formazione degli iscritti, che diventa effettiva attraverso l'esercizio del potere disciplinare sui professionisti, è demandata agli Ordini territoriali in virtù del fatto che al concetto di "regolazione" è sottesa la potestà di autorganizzazione e di disciplina degli Ordini nell'attività formativa.

Al fine di poter godere dell'esonero parziale dall'obbligo di formazione professionale continua, il professionista deve farne domanda all'Ordine utilizzando l'apposito modello e presentando la documentazione ivi indicata, secondo quanto prescrive la normativa regolamentare in materia.

La previsione della previa necessità di apposita istanza al Consiglio territoriale ha una sua funzione che non può essere trascurata, ossia quella di individuare ex ante il numero di crediti formativi da conseguire, sia nell'interesse dell'iscritto, sia per evitare attività amministrative inutili, sia, infine, allo scopo di garantire una uniformità di trattamento tra tutti gli iscritti.

Il ricorrente che, pur infortunato, non interrompa la propria attività professionale, ha comunque l'obbligo di formazione in ossequio alla normativa regolamentare emanata dall'Ordine, ossia gode dell'esonero dall'obbligo di formazione continua in aula ma è comunque tenuto ad assolvere gli obblighi inerenti la FPC utilizzando unicamente le attività di formazione a distanza.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

11 ottobre 2016 n.49

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Adriano Barbarisi c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

Rinuncia al ricorso - Mancato assolvimento degli obblighi formativi - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Cessazione della materia del contendere – Improcedibilità.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili", artt.12 co.1 lett. r) e 29 co.1 lett. m);
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, art.8

La rinuncia all'impugnazione comporta l'improcedibilità del giudizio, essendo la rinuncia un atto personale del ricorrente che manifesta la volontà di questi di non proseguire nel giudizio instaurato e comporta l'estinzione del rapporto processuale in quanto ritenuto non più necessario.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

11 ottobre 2016 n.50

Pres. Adriano Barbarisi; Rel. Maurizio Giuseppe Grosso c. Terzo Collegio del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Mancato assolvimento dell'obbligo formativo - Malattia - Esonero parziale - Valutazione del profilo soggettivo - Comportamento diligente del professionista nel triennio precedente – Censura - Impugnazione al Consiglio Nazionale – Accoglimento del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili", artt. 1, comma 2, lett. a) , 12, co.1, lett. r); 29, co. 1, lett. c) ed m), 52;
- D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, art.7
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt.8 co.5, 11;
- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dell'11-12 novembre 2009, art. 2, co.1, lett. a);
- Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, art.2 co.1 lett. a); art.5 co.1, 2 lett. a);

- Regolamento per la formazione professionale continua dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di Roma, artt.3, 8, 9.

La funzione di regolamentare la formazione degli iscritti, che diventa effettiva attraverso l'esercizio del potere disciplinare sui professionisti, è demandata agli Ordini territoriali in virtù del fatto che al concetto di "regolazione" è sottesa la potestà di autorganizzazione e di disciplina degli Ordini nell'attività formativa.

Il professionista che, pur malato, non interrompe la propria attività professionale, ha comunque l'obbligo di formazione prescritto dal Regolamento emanato dall'Ordine, ossia può godere dell'esonero dall'obbligo di formazione continua in aula, ma è comunque tenuto ad assolvere gli obblighi inerenti la FPC utilizzando unicamente le attività di formazione a distanza, secondo quanto prescrive la predetta normativa in materia.

Al fine della valutazione del profilo soggettivo del professionista, occorre valutare il comportamento diligente tenuto dall'iscritto riguardo all'adempimento dell'obbligo formativo nel triennio precedente a quello in considerazione.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
16 novembre 2016, n.51
Pres. Adriano Barbarisi; Rel. Ugo Marco Pollice; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo.

Sospensione cautelare dall'esercizio della professione - Misura di prevenzione - Valutazione degli interessi - Autonomia valutativa del Consiglio - Motivazione *per relationem* - Istruttoria cautelare - Modifica o revoca del provvedimento cautelare - Poteri istruttori del Consiglio - Prescrizione dell'azione disciplinare - Impugnazione al Consiglio Nazionale - Accoglimento del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili", artt.53, 56
- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale nelle sedute del 18-19 marzo 2015, artt.7, 10, 20;
- D. Lgs. 6 settembre 2011 n.159, art.20.

Se è vero che il nuovo Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale assegna rilevanza, ai fini del procedimento disciplinare, alla fase del rinvio a giudizio e non già alle fasi prodromiche (art.7), non vi è dubbio che anche in tali fasi il procedimento disciplinare possa essere avviato dal momento che il comma 2 dell'art.7 del predetto Regolamento stabilisce che il procedimento disciplinare possa essere promosso d'ufficio dal Consiglio laddove questo venga a conoscenza di fatti rilevanti.

Anche in tale momento, dunque, possono emergere esigenze cautelari che prescindono da un accertamento della colpevolezza, quale avviene nel procedimento penale, e che, anche nel connesso - ma autonomo - procedimento disciplinare appaiono correlate al pericolo di compromissione della situazione che sarà oggetto di valutazione nel giudizio di merito.

La valutazione spettante all'organo disciplinare circa gli effetti dannosi per l'immagine della categoria e dell'Ordine di appartenenza può prescindere dalla accertata fondatezza del fatto in sede giudiziale in quanto tali effetti si legano alla sua gravità riferita al generale discredito per l'intera categoria.

Ciò è pacificamente riconosciuto con riferimento alla misura della sospensione cautelare dell'iscritto che può essere disposta proprio in ragione dello strepitus fori accertato in concreto, ad esempio, sulla base di articoli di stampa apparsi sui quotidiani, in un'ottica di bilanciamento tra le ragioni di tutela della immagine di integrità morale della categoria e le ragioni del professionista.

In ordine alla rilevanza disciplinare delle condotte aventi rilevanza penale, vale la regola secondo cui il Consiglio è legittimato a formare un proprio autonomo convincimento in base ai fatti risultanti in sede penale ed alla documentazione acquisita, ed in base a questi ritenere il disvalore, anche sotto il profilo deontologico e con riferimento ai canoni previsti, delle condotte tenute dal professionista.

Non sussiste il difetto di motivazione in relazione al provvedimento sanzionatorio costituente l'atto finale del procedimento disciplinare che reca l'indicazione delle ragioni poste a base delle scelte compiute dall'organo decidente e risulta motivato per relationem ad altra delibera da intendersi integralmente trascritta, oltre che al verbale della trattazione orale, da cui emergano chiaramente le ragioni per le quali è stata inflitta la sanzione disciplinare.

L'eventuale mutare dei fatti e delle risultanze emersi in sede penale legittimano la modifica o revoca del provvedimento cautelare disciplinare.

Il Consiglio di disciplina dispone di un'ampia discrezionalità nella conduzione dell'istruttoria, disponendo o meno l'acquisizione dei documenti ritenuti necessari o l'ammissione delle prove considerate pertinenti e rilevanti ai fini del decidere.

L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell'evento che può dar luogo al procedimento disciplinare. Non essendo riscontrabile nell'ordinamento professionale una specifica norma che precisi il termine di decorrenza della prescrizione, il dies a quo deve essere individuato applicando i principi generali, ossia facendo riferimento al <<giorno della consumazione del fatto>> ovvero, se questo costituisce anche reato per cui sia stato promosso procedimento penale, dalla data di definizione dello stesso con sentenza irrevocabile.

Il termine di prescrizione dell'azione disciplinare non decorre nel caso in cui sia iniziato, a carico dell'incolpato, un procedimento penale, e tale effetto interruttivo permane per tutto il tempo in cui il procedimento penale abbia corso.

Posto che il procedimento di prevenzione non costituisce un procedimento penale ed è fondato su presupposti che possono essere ritenuti sussistenti a prescindere dalla pendenza del procedimento penale, al fine di valutare la sussistenza della prescrizione, occorre la prova dell'esistenza di un procedimento penale a carico dell'incolpato che sia stato eventualmente avviato parallelamente a quello di prevenzione, si trovi esso in fase di indagini preliminari ovvero di rinvio a giudizio del medesimo.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
16 novembre 2016, n.52
Pres. Adriano Barbarisi; Rel. Maurizio Giuseppe Grosso; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce.

Violazione del contraddittorio - Mancata convocazione per udienza dibattimentale - Motivazione della decisione - Sanatoria dell'atto - Pendenza di processo penale - Prescrizione - Impugnazione al Consiglio Nazionale - Accoglimento del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili", artt. 29 co.1 lett. c); 49; 50; 52; 56;
- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato nella seduta dei giorni 11 e 12 novembre 2009, artt.10,19
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, art.6;
- art.643 c.p.;
- art. 653 c.p.p

Costituisce violazione del principio del contraddittorio la mancata convocazione e fissazione dell'udienza dibattimentale e la mancata comunicazione della stessa all'interessato anche ai fini della contestazione degli addebiti

Non costituisce idonea motivazione il mero richiamo alla sentenza penale ed agli accertamenti ivi contenuti, non potendo considerarsi sufficiente la notifica per estratto del provvedimento disciplinare, contenente il solo dispositivo, essendo una tale notifica in contrasto con l'art.50 co.9 dell'Ordinamento professionale e tale da inficiare di nullità assoluta la stessa sanzione per violazione del principio del contraddittorio.

Se pure, a norma dell'art.8 co.2 Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, la delibera con la quale il Consiglio decide l'apertura del procedimento disciplinare deve essere succintamente motivata, contenere l'indicazione dei fatti dei quali si contesta la rilevanza disciplinare, l'indicazione delle norme di legge o del codice deontologico violate, è pur vero che tale prescrizione non è prevista, dalla stessa norma, a pena di nullità.

Considerato che, secondo i principi generali dell'ordinamento, le nullità sono tassative, esse, se non espressamente previste, non possono essere desunte in via interpretativa.

Non vi è, dunque, alcuna lesione del diritto di difesa se la delibera di apertura del procedimento non reca l'indicazione delle norme di legge o del codice deontologico violate, purché l'incolpato sia stato posto in condizione di difendersi attraverso una compiuta indicazione delle condotte contestate ed abbia avuto modo di esporre compiutamente le proprie difese nel corso del procedimento.

Il mancato rispetto dei termini può dirsi sanato, in ossequio al principio del raggiungimento dello scopo (art.156 co.3 c.p.c.), dalle comunicazioni fatte pervenire al Consiglio dal difensore e dal differimento delle sedute per consentire l'audizione dell'incolpato.

L'accertamento contenuto nella sentenza penale, tanto più se contenuto in una sentenza divenuta irrevocabile, è vincolante in sede disciplinare, attesa l'incontrovertibilità della verifica compiuta in ordine alla commissione del fatto. Ciò che l'Organo disciplinare può e deve fare e in concreto ha fatto è una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti a fini disciplinari, non sussistendo alcuna automaticità tra una condanna penale e l'irrogazione di una sanzione disciplinare.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

16 novembre 2016, n.53

Pres. Adriano Barbarisi; Rel. Maurizio Giuseppe Grosso; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari.

Mancata risposta agli addebiti - Mancata presentazione di difese - Responsabilità del professionista-collaboratore - Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare - Autonomia valutativa del Consiglio - Valutazione del profilo soggettivo - Proporzionalità della sanziona- Impugnazione al Consiglio Nazionale - Accoglimento parziale del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili", artt. 52 co.1 lett. c);
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt.8.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, o della fase ad esso preliminare, la mancata risposta agli addebiti comunicati al professionista e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituiscono autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella formazione del proprio convincimento.

Laddove l'impiego dell'opera di sostituti e ausiliari abbia luogo nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 2232 c.c, il professionista è oggettivamente responsabile, prescindendo dalla valutazione della sua colpa, dei danni subiti dal cliente per l'attività compiuta dal collaboratore. La predetta disposizione, infatti, individua la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale pur in presenza di fatti dolosi o colposi dei suoi collaboratori.

Non contenendo l'art.8 co. 7 Codice deontologico una precisa norma rispetto alla responsabilità disciplinare dei collaboratori, può trovare applicazione, per analogia, il principio valevole nell'ordinamento professionale forense secondo cui <<l'avvocato è personalmente responsabile per condotte determinate da suo incarico, ascrivibili ai suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva ed autonoma responsabilità>> (art. 7 "Responsabilità disciplinare per atti di associati, collaboratori e sostituti" del nuovo Codice deontologico forense pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2014).

In tal caso, occorre individuare la ricorrenza di profili di autonomia e di volontarietà nel comportamento dallo stesso posto in essere in violazione della dignità, probità e decoro professionale e della norma deontologica di cui all'art. 8 del Codice deontologico.

Il Consiglio è legittimato ad elaborare un proprio autonomo convincimento con riguardo ai fatti emersi in sede penale ed alla documentazione acquisita, ritenendo, in base a questi, il

disvalore, anche sotto il profilo deontologico e con riferimento ai canoni previsti, delle condotte tenute dal ricorrente.

Ciò implica il potere dell'organo disciplinare di valutare gli effetti dannosi per l'immagine della categoria e dell'Ordine di appartenenza il quale, in ogni caso, può prescindere dalla accertata fondatezza del fatto in sede giudiziale in quanto tali effetti si legano alla sua gravità riferita al generale discredito per l'intera categoria.

Secondo le regole generali in materia di istruzione probatoria, incombe sulla parte l'onere di allegare e provare i fatti, specificando le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico sì che le altre parti hanno il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contestarle ovvero di ammetterle in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse.

Il Consiglio dell'Ordine può valutare le condotte dell'incolpato come comportamenti di rilevante gravità, considerando il profilo della compromissione del prestigio dell'Ordine e della funzione sociale della professione, che richiede condotte ineccepibili, avuto riguardo all'etica professionale per l'affidabilità dei cittadini e della collettività negli appartenenti all'Ordine professionale.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

16 novembre 2016, n.54

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Giorgio Luchetta c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona.

Mancata allegazione della delibera in copia autentica e di copie in carta libera del ricorso - Violazione delle regole sugli organi collegiali - Nullità delibera - Carenza di motivazione - Regolamento professionale in contrasto con normativa europea - Concorrenza -Mancato assolvimento degli obblighi formativi - Sospensione dall'esercizio della professione - Impugnazione al Consiglio Nazionale - Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili", artt. 1, comma 2, lett. a) , 12, co.1, lett. r); 29, co. 1, lett. c) ed m), 52;
- D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, art.7
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt.8 co.5, 11;
-Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dell'11-12 novembre 2009, art. 2, co.1, lett.a);
- Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, art.2 co.1 lett.a); art.5 co.1, 2 lett. a);
- Regolamento per la formazione professionale continua dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di Verona;
- D.M. 15 febbraio 1949, art.4.

Non costituiscono motivo di irricevibilità del ricorso la mancata allegazione della delibera in copia autentica e di copie in carta libera del ricorso. Costituisce vizio sanabile la mancata allegazione della ricevuta di versamento.

I collegi disciplinari locali degli ordini professionali sono organi collegiali a composizione variabile e non collegi perfetti; ne consegue che è irrilevante che il relatore di un procedimento disciplinare, presente nella seduta conclusiva del procedimento, sia rimasto assente nella precedente seduta istruttoria.

Peraltro, il procedimento disciplinare non ha natura di procedimento giurisdizionale, bensì di procedimento amministrativo, sicché deve ritenersi che per esso non valga la regola che trova applicazione con riferimento ai collegi perfetti.

Come ritenuto in giurisprudenza, infatti, il collegio perfetto è un modello necessario soltanto per gli organi giurisdizionali, mentre per quelli amministrativi ben può essere previsto un "quorum" strutturale inferiore al "plenum" del collegio in relazione alla peculiarità della disciplina da dettare.

Ricorre il vizio della carenza di motivazione quando in essa non vengano affatto indicate le ragioni del convincimento del giudicante, ma vi sia un rinvio ovvero un richiamo del quadro probatorio acquisito, senza alcuna esplicitazione al riguardo, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito.

Se, pure, la giurisprudenza europea ritiene che, talora, il regolamento emanato da un ordine professionale costituisca un atto restrittivo della concorrenza vietato dalle norme del Trattato, ciò può ravvisarsi solo laddove vi sia una concreta eliminazione della concorrenza e la disciplina relativa sia rimessa esclusivamente all'ordine professionale.

La formazione professionale continua è attività di <<aggiornamento>> della competenza professionale del soggetto che abbia già conseguito l'abilitazione ed eserciti la professione, tanto che la violazione di tale obbligo è considerata dalla normativa in materia come illecito disciplinare.

E il potere disciplinare è un potere che può essere esercitato dall'Ordine professionale soltanto nei confronti dei propri iscritti, vale a dire di coloro che hanno conseguito l'abilitazione e, sulla base di questa, sono stati iscritti nell'Albo professionale.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

16 novembre 2016, n.55

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Antonio Repaci c. Collegio n. 3 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna.

Violazione del principio del contraddittorio - Rinvio udienza dibattimentale - Impedimento certificato - Impugnazione al Consiglio Nazionale - Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili", artt.52;

- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt.6, 10, 11;
- art.485 c.p.

Rientra nell'ambito della facoltà discrezionale spettante all'organo decidente la valutazione in ordine all'effettiva impossibilità di partecipare all'udienza da parte del soggetto che produce un certificato medico e, comunque, detta impossibilità deve sostanziarsi in un rischio grave e non altrimenti evitabile per la salute del soggetto, tale da comportare una assoluta impossibilità a comparire.

Ed al fine di consentire tale valutazione, il soggetto che chiede il rinvio dell'udienza deve documentare, attraverso il certificato, la patologia che gli impedisce di presenziare.

Non costituisce impedimento idoneo, tale da considerare leso il diritto al contraddittorio, l'impedimento documentato in un certificato medico, non prodotto in originale, non recante l'indicazione della patologia che avrebbe impedito all'incolpato di presenziare all'udienza e non attestante una assoluta impossibilità di partecipare al procedimento limitandosi a sconsigliarlo.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

17 novembre 2016, n.56

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Maurizio Giuseppe Grosso c. Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Mancato assolvimento degli obblighi formativi - Attività di stampo manageriale - Esenzione - Amministratore delegato di società quotate in Borsa - Sospensione dall'esercizio della professione - Difetto di motivazione - Difetto di previsione delle sanzioni in una norma giuridica primaria - Violazione dell'obbligo formativo in assenza di danno al cliente - Impugnazione al Consiglio Nazionale - Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili", artt. 1, co.2, lett. a), 12, co.1, lett. r); 29, co. 1, lett. c) ed m), 52;
- D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, art.7
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt.8 co.5, 11;
-Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dell'11-12 novembre 2009, art. 2, co.1, lett. a);
- Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, art.2 co.1 lett. a); art.5 co.1, 2 lett. a);
- Regolamento per la formazione professionale continua dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di Roma, artt.3, 8;
- art. 2392 co.1, 2387 c.c.

La funzione di regolamentare la formazione degli iscritti, che diventa effettiva attraverso l'esercizio del potere disciplinare sui professionisti, è demandata agli Ordini territoriali in virtù del fatto che al concetto di "regolazione" è sottesa la potestà di autorganizzazione e di disciplina degli Ordini nell'attività formativa.

Al fine di valutare la sussistenza di un obbligo formativo a carico del professionista, occorre considerare la ratio *sottesa all'esenzione dall'obbligo della formazione professionale continua prevista dal Regolamento la quale è, invero, legata al riconoscimento del non effettivo esercizio della professione. La cessazione della partita Iva ed il mancato esercizio della professione non comportano obbligo formativo a carico del professionista che conserva il diritto di iscrizione all'albo.*

L'obbligo formativo vale nei confronti di tutti gli iscritti all'Albo, a prescindere dal tipo di attività svolta, e l'aggiornamento e la competenza costituisce un dovere deontologico. Il rispetto degli obblighi deontologici si impone a qualunque iscritto all'Ordine professionale ed investe, come tale, non soltanto l'attività professionale, ma anche – in talune ipotesi – l'attività extra-professionale dell'iscritto anche in considerazione degli effetti che una certa attività o un certo comportamento potrebbero determinare sulla percezione pubblica dell'immagine del professionista, soggetto – nell'interesse collettivo – al rispetto delle norme deontologiche.

La circostanza che il professionista svolga l'attività di amministratore delegato di società anche quotate in Borsa, lungi dal rappresentare ex se una causa obiettiva di esonero, conferma, in ragione del quadro normativo e regolamentare richiamato, la vigenza degli obblighi formativi.

Al di là dell'irrilevanza dell'inerzia con riferimento alla materia in esame attesa l'assenza di una disposizione normativa che riconduca effetti specifici al comportamento inerte dell'amministrazione, resta privo di alcun rilievo il fatto che l'Ordine non abbia proceduto con l'esercizio dell'azione disciplinare in relazione al triennio precedente in quanto, come disposto dall'art.9 co.2 del Regolamento attuativo della FPC adottato dal Consiglio dell'Ordine, l'Ordine verifica l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale da parte degli Iscritti al termine di ogni anno, anche a campione.

E' da ravvisare difetto di motivazione, tale da integrare un vizio della delibera impugnata, quando nella decisione non sono affatto indicate le ragioni del convincimento del giudicante, ma vi è un rinvio ovvero un richiamo del quadro probatorio acquisito, senza alcuna esplicitazione né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito.

Gli Ordini professionali, connotandosi come enti pubblici, sono soggetti al rispetto della normativa in materia di procedimento amministrativo.

La giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che la funzione della motivazione del provvedimento amministrativo è finalizzata a consentire al cittadino la ricostruzione dell'iter logico-giuridico attraverso cui l'amministrazione si è determinata ad adottare un atto, al fine di controllare il corretto esercizio del potere, onde far valere, eventualmente, le proprie ragioni.

Pertanto è necessario che l'autorità emanante ponga il destinatario dell'atto amministrativo in condizioni di conoscere le ragioni ad esso sottese.

La violazione dell'obbligo di aggiornamento professionale rappresenta in sé un comportamento sanzionabile in quanto così espressamente previsto dalle previsioni normative e

non costituisce un illecito correlato al verificarsi di un danno. Ne consegue la piena legittimità dell'esercizio del potere disciplinare in ipotesi di mancato assolvimento dell'obbligo formativo anche in assenza di segnalazione di errori professionali commessi dal professionista.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

17 novembre 2016, n.57

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Adriano Barbarisi c. Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Violazione del diritto di difesa - Notifica a mezzo pec - Mancato assolvimento degli obblighi formativi - Sospensione dall'esercizio della professione - Impugnazione al Consiglio Nazionale - Accoglimento parziale del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili", artt. 1, comma 2, lett. a), 12, co.1, lett. r); 29, co. 1, lett. c) ed m), 52;
- D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, art.7
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt.8 co.5, 11;
- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dell'11-12 novembre 2009, art. 2, co.1, lett. a);
- Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, art.2 co.1 lett. a); art.5 co.1, 2 lett. a);
- Regolamento per la formazione professionale continua dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di Roma, artt.3, 8.

La notifica effettuata mediante posta elettronica certificata costituisce una modalità di notifica alternativa rispetto a quella mediante raccomandata a/r. Di conseguenza, posto che, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni (Codice dell'amministrazione digitale), la notifica effettuata mediante posta elettronica certificata si perfeziona per il mittente con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata e per il destinatario nel momento in cui l'e-mail certificata arriva nella disponibilità informatica del ricevente, è irrilevante la circostanza - solo dedotta e, peraltro, non provata - del cattivo funzionamento della casella di posta elettronica certificata.

La formazione professionale continua deve considerarsi come attività obbligatoria per gli iscritti all'Albo, e consiste in attività di aggiornamento, approfondimento e sviluppo delle conoscenze e competenze tecniche sulle tematiche oggetto di esercizio dell'attività professionale.

La funzione di regolamentare la formazione degli iscritti, che diventa effettiva attraverso l'esercizio del potere disciplinare sui professionisti, è demandata agli Ordini territoriali in virtù del fatto che al concetto di "regolazione" è sottesa la potestà di autorganizzazione e di disciplina degli Ordini nell'attività formativa.

La sussistenza di gravi patologie, comprovate da idonea certificazione medica, costituiscono circostanza valutabile ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione professionale continua.

Ai fini giustificativi di un corretto adempimento dell'obbligo della formazione professionale continua non costituiscono attività valide quelle di aggiornamento individuale consistenti nella consultazione e lo studio di libri, manuali, riviste ed aggiornamenti frequenti ai programmi di contabilità e gestione.

L'attività di aggiornamento individualmente eseguita, se pure costituisce un elemento importante ed indispensabile per l'iscritto che esercita un'attività professionale per la quale l'ordinamento richiede una formazione adeguata al fine di migliorare la qualità della prestazione professionale, non può esonerare da tale obbligo e non è sostituivo di modalità di aggiornamento previste dalla normativa in materia.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

17 novembre 2016, n.58

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Maurizio Giuseppe Grosso c. Collegio n. 3 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Mancato assolvimento degli obblighi formativi - Difetto di alcuna giustificazione - Sospensione dall'esercizio della professione - Impugnazione al Consiglio Nazionale - Accoglimento parziale del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili", artt. 1, comma 2, lett. a) , 12, co.1, lett. r); 29, co. 1, lett. c) ed m), 52;
- D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, art.7
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt.8 co.5, 11;
- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dell'11-12 novembre 2009, art. 2, co.1, lett. a);
- Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, art.2 co.1 lett. a); art.5 co.1, 2 lett. a);
- Regolamento per la formazione professionale continua dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di Roma, artt.3, 8, 9.

La formazione professionale continua deve considerarsi come attività obbligatoria per gli iscritti all'Albo, e consiste in attività di aggiornamento, approfondimento e sviluppo delle conoscenze e competenze tecniche sulle tematiche oggetto di esercizio dell'attività professionale.

La funzione di regolamentare la formazione degli iscritti, che diventa effettiva attraverso l'esercizio del potere disciplinare sui professionisti, è demandata agli Ordini territoriali in virtù del fatto che al concetto di "regolazione" è sottesa la potestà di autorganizzazione e di disciplina degli Ordini nell'attività formativa.

Spetta al Consiglio dell'Ordine la verifica dell'assolvimento da parte degli iscritti degli obblighi posti in tema di formazione professionale.

Non posso essere computati nel conteggio valido ai fini dell'obbligo formativo i crediti universitari afferenti a materie non ricomprese nell'elenco delle materie oggetto della Formazione Professionale Continua redatto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Il fatto di aver conseguito un numero di crediti formativi ben superiore rispetto a quelli attestati all'esito del procedimento disciplinare incide sulla diversa valutazione della portata dell'inadempimento, rispetto al quale, in ogni caso, occorre tener conto del profilo soggettivo del ricorrente.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
14 dicembre 2016, n.59
Pres. Marcello Marchetti; Rel. Antonio Repaci; c. Collegio n. 3 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Mancato assolvimento dell'obbligo formativo – Violazione di Norme Deontologiche - Valutazione del profilo soggettivo - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Accoglimento parziale del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili", artt.12 co.1 lett. r) e 29 co.1 lett. m);
- D.P.R. 7 agosto 2012 n.137, art.7 co.1
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, art.8;
- Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, art. co.1 lett. a); art.5 co.1, 2 lett. a);
- Regolamento per la formazione professionale continua dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di Roma in data 20 dicembre 2010, art.3.

La formazione professionale continua deve considerarsi come attività obbligatoria per gli iscritti all'Albo, e consiste in attività di aggiornamento, approfondimento e sviluppo delle conoscenze e competenze tecniche sulle tematiche oggetto di esercizio dell'attività professionale.

L'obbligo formativo previsto dalle norme che regolamentano l'obbligo di formazione professionale continua è relativo a tutte le materie che rientrano nelle conoscenze professionali che il commercialista deve avere e non solo quelle riferibili agli ambiti di interesse del singolo professionista.

Fermo restando l'obbligo del professionista di rispettare l'obbligo di formazione nella misura stabilita dal Regolamento, l'Ordine può tener conto del profilo soggettivo dello stesso e, dunque, delle difficoltà di salute proprie e dei familiari le quali, seppure possono giustificare l'irrogazione della sanzione nella misura più lieve, non possono comportare una totale esenzione dall'obbligo.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
14 dicembre 2016, n.60
Pres. Marcello Marchetti; Rel. Maurizio Giuseppe Grosso; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Bancarotta fraudolenta- Apertura di un procedimento disciplinare – Effetti del giudicato penale nel giudizio disciplinare - Prescrizione dell'azione disciplinare - Autonomia valutativa - Compromissione prestigio della categoria - Radiazione – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili", art.50 co.10, 52 co.1 lett.c);
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt.6, 11;
- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dell'11-12 novembre 2009, artt.5, 8, 12;
- art.653 co.1 *bis* c.p.p.

Al Consiglio dell'Ordine non compete la pronuncia circa la colpevolezza dell'imputato con riferimento ai fatti sui quali è formato il giudicato penale ma la libera ed autonoma valutazione sulla sanzionabilità in sede disciplinare del fatto oggettivamente costituente reato.

E' possibile trarre prova della responsabilità disciplinare dalle risultanze istruttorie del processo penale, avvalendosi dell'accertamento compiuto dal giudice penale e consacrato nella sentenza passata in giudicato per addivenire ad una autonoma valutazione dei fatti in sede disciplinare.

A norma dell'art. 56 del D. Lgs. 139/2005 l'azione disciplinare si prescrive in cinque anni e decorre dal giorno della consumazione del fatto, ovvero, se questo costituisce anche reato per cui sia stato promosso procedimento penale, dalla data di definizione dello stesso con sentenza irrevocabile.

Il termine di prescrizione dell'azione disciplinare non decorre nel caso in cui sia iniziato, a carico dell'incolpato, un procedimento penale, e tale effetto interruttivo permane per tutto il tempo in cui il procedimento penale abbia corso. Il nuovo termine prescrizionale inizia a decorrere dalla data in cui la sentenza penale è divenuta definitiva.

Nel caso in cui siano oggetto del procedimento disciplinare i fatti oggetto di sentenza penale, il termine per l'apertura del procedimento disciplinare decorre dal momento del deposito della sentenza.

Il Consiglio dell'Ordine territoriale ha ampia autonomia nel valutare la gravità dei fatti contestati in sede penale anche alla luce dello strepitus fori *derivante dalla diffusione della notizia di reato e, più in generale, nella collettività, nonché in ragione dell'esigenza di tutelare il decoro e la dignità della categoria.*

Costituisce circostanza aggravante il fatto che il professionista sia stato già colpito dalla sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione a conclusione di un precedente procedimento disciplinare.

Nella valutazione del profilo soggettivo dell'incolpato, che può eventualmente, assumere rilievo al fine di attenuare la responsabilità disciplinare del professionista, deve tenersi conto del comportamento dallo stesso posto in essere nel corso del procedimento disciplinare medesimo.

In particolare, se è vero che la mancata risposta del professionista agli addebiti comunicatigli nonché la mancata partecipazione alle udienze dibattimentali si ricollegano alla libera scelta dell'incolpato circa le modalità di esplicazione della propria difesa, tali comportamenti possono essere valutati dall'organo che esercita la funzione disciplinare nella formazione del proprio libero convincimento.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

14 dicembre 2016, n.61

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Maurizio Giuseppe Grosso; c. Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Mancato assolvimento dell'obbligo formativo – Violazione di Norme Deontologiche - Documentato assolvimento dell'obbligo formativo - Nullità della decisione - Impugnazione al Consiglio Nazionale - Parziale accoglimento del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili", artt. 12, co.1, lett. r); 29, co. 1, lett. c) ed m);
- D.P.R. 7 agosto 2012 n.137, art.7 co.1
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, art.8;
- Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, art. co.1 lett. a); art.5 co.1, 2 lett. a);
- Regolamento per la formazione professionale continua dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di Roma in data 20 dicembre 2010, art.3.

Ai fini della valutazione dell'adempimento dell'obbligo di formazione professionale continua può essere considerata anche la tardiva produzione documentale da parte del professionista.

La formazione professionale continua deve considerarsi come attività obbligatoria per gli iscritti all'Albo, e consiste in attività di aggiornamento, approfondimento e sviluppo delle conoscenze e competenze tecniche sulle tematiche oggetto di esercizio dell'attività professionale

L'art.7 co.1 del D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 prevede, infatti, la formazione professionale continua come attività obbligatoria di <<aggiornamento>> della competenza professionale del soggetto che abbia già conseguito l'abilitazione ed eserciti la professione e qualifica come illecito disciplinare la violazione di tale obbligo.

L'obbligo di formazione professionale è un requisito posto nell'interesse generale e prescinde dalla produzione di un danno in capo al destinatario dell'attività prestata.

La pubblicazione della decisione si concretizza con il deposito nella Segreteria del Consiglio entro il termine di 30 giorni dalla pronuncia e, a seguito di essa, la decisione acquista esistenza giuridica.

La data di tale adempimento non necessita di alcuna comunicazione all'incolpato non essendovi alcuna prescrizione regolamentare in tal senso. Infatti, per ciò che attiene all'esercizio del diritto di difesa del professionista, la pubblicazione della decisione rileva solo ai fini della notifica della decisione che la Segreteria deve effettuare all'iscritto nel termine dei 30 giorni successivi alla data della pubblicazione stessa, ai sensi del articolo 25 del citato Regolamento.

La mancata indicazione che il ricorso avrebbe dovuto essere proposto "per il tramite dell'Ordine territoriale" non costituisce alcuna compromissione delle facoltà del ricorrente che abbia tempestivamente proposto il ricorso depositandolo "per il tramite dell'Ordine territoriale".

Si tratta, infatti, di una irregolarità meramente formale e l'atto ha prodotto in ogni caso i propri effetti senza alcun nocumento per il professionista.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

14 dicembre 2016, n.62

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Maurizio Giuseppe Grosso; c. Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa.

Sospensione cautelare dall'esercizio della professione - Pendenza di processo penale - Decreto di citazione a giudizio - Compromissione del prestigio e dell'immagine della categoria - Autonomia valutativa del Consiglio in ordine alla rilevanza delle condotte penalmente significative - Impugnazione al Consiglio Nazionale – Rigetto del ricorso.

- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dell'11-12 novembre 2009, art. 10

In ragione del carattere provvisorio e strumentale della misura cautelare rispetto al procedimento disciplinare ove saranno valutate le condotte addebitate, essa si basa su un giudizio sommario in ordine alla gravità del fatto da correlare agli effetti dannosi potenzialmente derivanti per l'immagine della categoria e dell'Ordine di appartenenza.

Di conseguenza, alla luce delle caratteristiche del provvedimento cautelare, il Consiglio non è tenuto a valutare la fondatezza delle incolpazioni o imputazioni penali, ma solo la gravità delle stesse e l'opportunità della sospensione ove ritenga possa configurarsi a causa del comportamento del professionista una situazione di allarme per il decoro e la dignità dell'intera classe.

Il provvedimento di sospensione cautelare adottato dal Consiglio dell'Ordine non ha, infatti, natura di mera sanzione disciplinare, trattandosi di un provvedimento amministrativo a

carattere precauzionale.

L'istituto della sospensione cautelare - a differenza della sospensione sanzione (o pena disciplinare) - trova le sue ragioni proprio nell'esigenza di elidere lo strepitus fori che può conseguire alla contestazione di un reato a carico del professionista ed assegna al Consiglio dell'Ordine locale il potere di valutare la sua opportunità, in un'ottica di concreta valutazione dello strepitus fori *e di bilanciamento tra le ragioni di tutela della immagine di integrità morale della categoria e le ragioni del professionista.*

In ordine alla rilevanza disciplinare delle condotte aventi valenza penale, il Consiglio è legittimato a formare un proprio autonomo convincimento in base ai fatti risultanti in sede penale ed alla documentazione acquisita, ed in base a questi ritenere il disvalore, anche sotto il profilo deontologico e con riferimento ai canoni previsti, delle condotte tenute dal professionista.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

14 dicembre 2016, n.63

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Antonio Repaci; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea Pinerolo Torino.

Sospensione dall'esercizio della professione - Rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare - Obblighi antiriciclaggio dei professionisti - Impugnazione al Consiglio Nazionale - Accoglimento parziale del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili", art. 52, comma 1, lett. b);
- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato nella seduta dei giorni 11 e 12 novembre 2009, art.7 co.1;
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, artt. 6 comma 2, 8 co1- 6, 11 co. 1 - 3, 50 comma 4.

Il procedimento disciplinare è del tutto autonomo dal procedimento penale anche nell'ipotesi in cui abbiano ad oggetto i medesimi fatti storici. Nell'ambito del diverso ed autonomo procedimento disciplinare, pertanto, il decreto di citazione a giudizio ha una valenza differente, rilevando non già come atto di una serie procedimentale, la cui eventuale nullità si ripercuote sulla nullità dell'intero procedimento, bensì come mero fatto storico in base al quale il Consiglio di disciplina, acquisita l'informazione circa l'esistenza di un procedimento penale, avvia la fase pre-procedimentale di indagini, consistente nell'acquisizione del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti del professionista.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

14 dicembre 2016, n.64

Pres. Marcello Marchetti; Rel. Ugo Marco Pollice; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno.

Mancata formale contestazione degli addebiti - Nullità della decisione - Apertura procedimento disciplinare - Mancata indicazione delle norme deontologiche violate - Violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio - Pendenza di processo penale - Sospensione del procedimento disciplinare - Efficacia della sentenza penale - Sospensione dall'esercizio della professione - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili", art.50; 52, co., lett. b);
- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato nella seduta dei giorni 11 e 12 novembre 2009, art.8,
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche,
- art.24 Cost.;
- artt. 110-640-640-*bis* c.p.
- art.295 c.p.p.

La ratio *dell'art.8 co.2 Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, consistente nel porre l'incolpato in condizione di difendersi attraverso una compiuta indicazione delle condotte contestate e dei parametri normativi e regolamentari di riferimento, deve considerarsi rispettata laddove il ricorrente ha avuto modo di esporre compiutamente le proprie difese in sede di audizione davanti al Consiglio nonché attraverso memorie scritte e documenti. In tal caso risulta, altresì, rispettato il generale principio affermato dall'articolo 156, comma 3 c.p.c. in base al quale <<la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato>>.*

Al fine di garantire il diritto di difesa dell'incolpato e, pertanto, di consentirgli di far valere liberamente e senza limitazione le proprie ragioni, è sufficiente che la contestazione contenga una chiara indicazione dei fatti addebitati, non assumendo rilievo alcuno la mancata indicazione delle norme violate o una loro erronea individuazione, configurandosi lesione del diritto di difesa nella sola ipotesi in cui la sanzione disciplinare sia inflitta per fatti diversi da quelli addebitati ed in relazione ai quali l'incolpato si sia difeso.

La sospensione del procedimento disciplinare rappresenta una scelta discrezionale e, quindi, facoltativa, rimessa all'Ordine territoriale in attesa della definizione di un altro giudizio pendente davanti all'Autorità giudiziaria.

Quando l'addebito disciplinare abbia ad oggetto i medesimi fatti contestati in sede penale e sia stata già esercitata l'azione penale, si impone all'Ordine territoriale la sospensione del giudizio disciplinare in pendenza di quello penale, atteso che l'accertamento contenuto in quest'ultimo rileva anche in ordine all'accertamento delle condotte rilevanti nel procedimento disciplinare.

La natura eccezionale della norma che obbliga la sospensione del procedimento disciplinare in attesa di quello penale impone all'interprete di non accedere ad interpretazioni che amplino la portata dell'istituto della sospensione necessaria e a verificare il puntuale rispetto di tutti i presupposti previsti, ossia una perfetta coincidenza tra i fatti contestati in sede penale e quelli oggetto di valutazione disciplinare e la contemporanea pendenza del procedimento disciplinare e di quello penale.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
15 dicembre 2016, n.65
Pres. Marcello Marchetti; Rel. Adriano Barbarisi; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea-Pinerolo-Torino.

Sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione del giudizio penale - Rapporti tra procedimento disciplinare e processo penale - Sospensione necessaria del procedimento disciplinare - Autonomia di valutazione del Consiglio dell'Ordine - Radiazione - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili", art.52 co.1 lett.c)
- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta dell'11-12 novembre 2009, art.20; 21
- art.295 c.p.c.

La sospensione del procedimento disciplinare rappresenta una scelta discrezionale e, quindi, facoltativa, rimessa all'Ordine territoriale in attesa della definizione di un altro giudizio pendente davanti all'Autorità giudiziaria.

Quando l'addebito disciplinare abbia ad oggetto i medesimi fatti contestati in sede penale e sia stata già esercitata l'azione penale, si impone all'Ordine territoriale la sospensione del giudizio disciplinare in pendenza di quello penale, atteso che l'accertamento contenuto in quest'ultimo rileva anche in ordine all'accertamento delle condotte rilevanti nel procedimento disciplinare.

Il potere di sospensione del procedimento disciplinare pendente davanti all'Ordine territoriale è un potere discrezionale del Consiglio che dispone la sospensione laddove ravvisi la necessità e/o opportunità di un rinvio della decisione vertente su fatti aventi rilevanza non esclusivamente disciplinare i quali possono avere comunque ricadute in tale sede.

Attesa l'autonomia tra giudizio penale e giudizio disciplinare, il Consiglio è legittimato a formare un proprio autonomo convincimento in base ai fatti emersi in sede penale ed alla documentazione acquisita, ed in base a questi ritenere il disvalore, anche sotto il profilo deontologico e con riferimento ai canoni previsti, delle condotte tenute dal ricorrente.

E' adeguata e proporzionata la sanzione della radiazione quando i comportamenti accertati a carico del professionista appaiono di rilevante gravità anche sotto il profilo della compromissione del prestigio dell'Ordine e della funzione sociale della professione, che richiede condotte ineccepibili, avuto riguardo all'etica professionale per l'affidabilità dei cittadini e della collettività negli appartenenti all'Ordine professionale e del notevole clamore mediatico dei fatti medesimi.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
15 dicembre 2016, n.66
Pres. Marcello Marchetti; Rel. Adriano Barbarisi; c. Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Mancato assolvimento dell'obbligo formativo – Esenzione dall'obbligo formativo - Impugnazione al Consiglio Nazionale – Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili", artt. 12, co.1, lett. r); 29, co. 1, lett. c) ed m);
- D.P.R. 7 agosto 2012 n.137, art.7 co.1
- Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008 e successive modifiche, art.8;
- Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, art. co.1 lett. a); art.5 co.1, 2 lett. a);
- Regolamento per la formazione professionale continua dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di Roma in data 20 dicembre 2010, artt.3, 8.2, lettera a) e b)

L'attività di autoformazione - peraltro solo affermata ma non provata dal ricorrente - non è idonea, in ogni caso, ad assolvere l'obbligo formativo in quanto non rispondente alla normativa.

La formazione professionale continua deve considerarsi come attività obbligatoria per gli iscritti all'Albo, e consiste in attività di aggiornamento, approfondimento e sviluppo delle conoscenze e competenze tecniche sulle tematiche oggetto di esercizio dell'attività professionale.

L'art.7 co.1 del D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 prevede, infatti, la formazione professionale continua come attività obbligatoria di <<aggiornamento>> della competenza professionale del soggetto che abbia già conseguito l'abilitazione ed eserciti la professione e qualifica come illecito disciplinare la violazione di tale obbligo.

L'obbligo di formazione professionale è un requisito posto nell'interesse generale e prescinde dalla produzione di un danno in capo al destinatario dell'attività prestata.